SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 aprile 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

91A1600

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 10 aprile 1991, n. 125.

Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Le disposizioni contenute nella presente legge hanno lo scopo di favorire l'occupazione femminile e di realizzare, l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro anche mediante l'adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.

2. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo di:

a) eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;

b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione; favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;

c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;

d) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;

e) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

3. Le azioni positive di cui ai commi 1 e 2 possono essere promosse dal Comitato di cui all'articolo 5 e dai consiglieri di parità di cui all'articolo 8, dai centri per la parità e le pari opportunità a livello nazionale, locale e aziendale, comunque denominati, dai datori di lavoro pubblici e privati, dai centri di formazione professionale, dalle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 2.

Attuazione di azioni positive, finanziamenti

1. Le imprese, anche in forma cooperativa, i loro consorzi, gli enti pubblici economici, le associazioni sindacali dei lavoratori e i centri di formazione professionale che adottano i progetti di azioni positive di cui all'articolo 1, possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione dei predetti progetti ad eccezione di quelli di cui all'articolo 3.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'articolo 5, ammette i progetti di azioni positive al beneficio di cui al comma 1 e, con lo stesso provvedimento, autorizza le relative spese. L'attuazione dei progetti di cui al comma 1 deve comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

3. Con decreto emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di presentazione delle richieste, di erogazione dei fondi e dei tempi di realizzazione del progetto. In ogni caso i contributi devono essere erogati sulla base della verifica dell'attuazione del progetto di azioni positive, o di singole parti, in relazione alla complessità del progetto stesso. La mancata attuazione del progetto comporta la decadenza del beneficio e la restituzione delle somme eventualmente già riscosse. In caso di attuazione parziale, la decadenza opera limitatamente alla parte non attuata, la cui valutazione è effettuata in base ai criteri determinati dal decreto di cui al presente comma.

4. I progetti di azioni positive concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza nell'accesso al beneficio di cui al comma 1

5 L'accesso ai fondi comunitari destinati alla realizzazione di programmi o progetti di azioni positive, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 3, è subordinato al parere del Comitato di cui all'articolo 5.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e tutti gli enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali, sentiti gli organismi rappresentativi del personale di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, o in loro mancanza, le organizzazioni sindacali locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentito inoltre, in relazione alla sfera d'azione della propria attività, il Comitato di cui all'articolo 5 o il consigliere di parità di cui all'articolo 8, adottano piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.

Art. 3.

Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale

1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 1, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ed approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della stessa legge, determinata annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica. In sede di prima applicazione la predetta quota è fissata nella misura del dieci per cento.

2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 1, viene accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego. Scaduto il termine, al predetto accertamento provvede il Comitato di cui all'articolo 5.

3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati.

Art. 4.

Azioni in giudizio

1. Costituisce discriminazione, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta i lavoratori in ragione del sesso.

2. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente alla adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell'uno o dell'altro sesso e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate da imprese private e pubbliche la prestazione richiesta deve essere accompagnata dalle parole «dell'uno o dell'altro sesso», fatta eccezione per i casi in cui il riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione.

4. Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni ai sensi dei commi 1 e 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile anche tramite il consigliere di parità di cui all'articolo 8, comma 2, competente per territorio.

5. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto — desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti — idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova sulla insussistenza della discriminazione.

6. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere proposto dal consigliere di parità istituito a livello regionale, previo parere non vincolante del collegio istruttorio di cui all'articolo 7, da allegare al ricorso stesso, e sentita la commissione regionale per l'impiego. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla richiesta del parere al collegio istruttorio, il ricorso può essere comunque proposto.

7. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del comma 6, ordina al datore di lavoro di definire, sentite le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, le organizzazioni sindacali locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché il consigliere regionale per la parità competente per territorio, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nella sentenza il giudice fissa un termine per la definizione del piano.

8. In caso di mancata ottemperanza alla sentenza di cui al comma 7 si applica l'articolo 650 del codice penale richiamato dall'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

9. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dei commi 1 e 2, posti in essere da imprenditori ai quali siano stati accordati benefici ai sensi delle vigenti leggi dello Stato, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, viene comunicato immediatamente dall'ispettorato del lavoro ai Ministri nelle cui amministrazioni sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adottano le opportune determinazioni, ivi compresa, se necessario, la revoca del beneficio e, nei casi più gravi o nel caso di recidiva, possono decidere l'esclusione del responsabile per un periodo di tempo fino a due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Tale disposizione si applica anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'ispettorato del lavoro comunica direttamente la discriminazione accertata per l'adozione delle sanzioni previste.

10. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Art. 5.

Comitato nazionale per l'attuazione dei princìpi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

1. Al fine di promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza delle donne nell'accesso al lavoro e sul lavoro e la progressione professionale e di carriera è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato nazionale per l'attuazione dei princìpi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

2. Fanno parte del Comitato:

a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o, per sua delega, un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente;

b) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

c) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

d) un componente designato unitariamente dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo più rappresentative sul piano nazionale;

e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti femminili più rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parità e delle pari opportunità nel lavoro;

f) il consigliere di parità componente la commissione centrale per l'impiego.

3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto:

a) sei esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche, con competenze in materia di lavoro;

b) cinque rappresentanti, rispettivamente, dei Ministeri della pubblica istruzione, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Dipartimento della funzione pubblica;

c) cinque funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, in rappresentanza delle Direzioni generali per l'impiego, dei rapporti di lavoro, per l'osservatorio del mercato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale nonché dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori.

4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

5. Il Comitato è convocato, oltre che ad iniziativa del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, quando ne facciano richiesta metà più uno dei suoi componenti.

6. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e a quello del collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'articolo 7, nonché in ordine alle relative spese.

7. Il vicepresidente del Comitato è designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito dei suoi componenti.

Art. 6.

Compiti del Comitato

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 1, il Comitato adotta ogni iniziativa utile ed in particolare:

a) formula proposte sulle questioni generali relative all'attuazione degli obiettivi della parità e delle pari opportunità, nonché per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne;

b) informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità per le donne nella formazione e nella vita lavorativa;

c) promuove l'adozione di azioni positive da parte delle istituzioni pubbliche preposte alla politica del lavoro, nonché da parte dei soggetti di cui all'articolo 2;

d) esprime, a maggioranza, parere sul finanziamento dei progetti di azioni positive ed opera il controllo sui progetti *in itinere* verificandone la corretta attuazione e l'esito finale;

e) elabora codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parità e ad individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni;

f) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parità;

g) propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gli interessati all'adozione di piani di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse e la creazione di pari opportunità per le lavoratrici;

h) può richiedere all'ispettorato del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale;

i) promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici nazionali e locali competenti in materia di lavoro e formazione professionale;

l) redige il rapporto di cui all'articolo 10.

Art. 7.

Collegio istruttorio e segreteria tecnica

1. Per l'istruzione degli atti relativi alla individuazione e alla rimozione delle discriminazioni e per la redazione dei pareri al Comitato di cui all'articolo 5 e ai consiglieri di parità, è istituito un collegio istruttorio così composto:

a) il vicepresidente del Comitato di cui all'articolo 5, che lo presiede;

b) un magistrato designato dal Ministero di grazia e giustizia fra quelli che svolgono funzioni di giudice del lavoro;

c) un dirigente superiore del ruolo dell'ispettorato del lavoro;

d) gli esperti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *a)*;

e) il consigliere di parità di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Ove si renda necessario per le esigenze di ufficio, i componenti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, su richiesta del Comitato di cui all'articolo 5 possono essere elevati a due.

3. Al fine di provvedere alla gestione amministrativa ed al supporto tecnico del Comitato e del collegio istruttorio è istituita la segreteria tecnica. Essa ha compiti esecutivi alle dipendenze della presidenza del Comitato ed è composta di personale proveniente dalle varie direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, coordinato da un dirigente generale del medesimo Ministero. La composizione della segreteria tecnica è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato.

4. Il Comitato ha facoltà di deliberare in ordine alla stipula di convenzioni per la effettuazione di studi e ricerche.

Art. 8.

Consiglieri di parità

1. I consiglieri di parità di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono componenti a tutti gli effetti delle rispettive commissioni regionali per l'impiego.

2. A livello provinciale è nominato un consigliere di parità presso la commissione circoscrizionale per l'impiego che ha sede nel capoluogo di provincia, con facoltà di intervenire presso le altre commissioni circoscrizionali per l'impiego operanti nell'ambito della medesima provincia.

3. I consiglieri di parità di cui ai commi 1 e 2 sono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione del competente organo delle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e devono essere scelti tra persone che abbiano maturato un'esperienza tecnico-professionale di durata almeno triennale nelle materie concernenti l'ambito della presente legge.

4. Il consigliere di parità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è componente con voto deliberativo della commissione centrale per l'impiego.

5. Qualora si determini parità di voti nelle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 4 prevale il voto del presidente.

6. Oltre ai compiti ad essi assegnati dalla legge nell'ambito delle competenze delle commissioni circoscrizionali, regionali e centrale per l'impiego, i consiglieri di parità svolgono ogni utile iniziativa per la realizzazione delle finalità della presente legge. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, i consiglieri di parità sono pubblici funzionari e hanno l'obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni medesime. I

consiglieri di parità, ai rispettivi livelli, sono componenti degli organismi di parità presso gli enti locali regionali e provinciali.

7. Per l'espletamento dei propri compiti i consiglieri di parità possono richiedere all'ispettorato del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale.

8. I consiglieri di parità di cui al comma 2 e quelli regionali competenti per territorio, ferma restando l'azione in giudizio di cui all'articolo 4, comma 6, hanno facoltà di agire in giudizio sia nei procedimenti promossi davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che davanti al tribunale amministrativo regionale su delega della lavoratrice ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima ai sensi dell'articolo 4.

9. I consiglieri di parità ricevono comunicazioni sugli indirizzi dal Comitato di cui all'articolo 5 e fanno ad esso relazione circa la propria attività. I consiglieri di parità hanno facoltà di consultare il Comitato e il consigliere nazionale di parità su ogni questione ritenuta utile.

10. I consiglieri di parità di cui ai commi 1, 2 e 4, per l'esercizio delle loro funzioni, sono domiciliati rispettivamente presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e presso una direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Tali uffici assicurano la sede, l'attrezzatura, il personale e quanto necessario all'espletamento delle funzioni dei consiglieri di parità. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, può modificare la collocazione del consigliere di parità nell'ambito del Ministero.

11. Oltre al gettone giornaliero di presenza per la partecipazione alle riunioni delle commissioni circoscrizionali, regionali e centrale per l'impiego, spettano ai consiglieri di parità gettoni dello stesso importo per le giornate di effettiva presenza nelle sedi dove sono domiciliati in ragione del loro ufficio, entro un limite massimo fissato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'onere relativo fa carico al bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

12. Il consigliere di parità ha diritto, se lavoratore dipendente, a permessi non retribuiti per l'espletamento del suo mandato. Quando intenda esercitare questo diritto, deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro, di regola tre giorni prima.

Art. 9.

Rapporto sulla situazione del personale

1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

2. Il rapporto di cui al comma 1 è trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità.

3. Il primo rapporto deve essere redatto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle indicazioni definite, nell'ambito delle specificazioni di cui al comma 1, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, l'ispettorato regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Nei casi più gravi può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.

Art. 10.

Relazione al Parlamento

1. Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce, entro trenta giorni, alle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sull'attuazione della legge stessa, sulla base di un rapporto redatto dal Comitato di cui all'articolo 5.

Art. 11.

Copertura finanziaria

1. Per il funzionamento degli organi di cui agli articoli 5 e 7, a decorrere dal 1991, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annui. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 2 è autorizzata, a decorrere dal 1991, la spesa di lire 9.000 milioni annui.

2. All'onere di lire 10.000 milioni annui nel triennio 1991-1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 utilizzando l'accantonamento «Finanziamento del Comitato nazionale per la parità presso il Ministero e delle azioni positive per le pari opportunità».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

JERVOLINO RUSSO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092; al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 25 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego) è il seguente:

«Art. 25 *(Organismi rappresentativi dei dipendenti)*. — Organismi rappresentativi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono essere costituiti, ad iniziativa dei dipendenti medesimi, nelle unità amministrative che verranno specificate con gli accordi sindacali di cui alla presente legge, nell'ambito delle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che abbiano titolo a partecipare agli accordi sindacali di cui alla presente legge».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 25 della legge n. 93/1983 si veda la precedente nota all'art. 1.

Nota all'art. 3:

— Il testo degli articoli 25, 26 e 27 della legge n. 845/1978 (Legge quadro in materia di formazione professionale) è il seguente:

«Art. 25 *(Istituzione di un Fondo di rotazione)*. — Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo precedente, è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un Fondo di rotazione.

Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione è fissata in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1979.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall'art. 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono ridotte:

1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.

Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo.

I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle somme dovute al Fondo è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicità trimestrale.

La parte di disponibilità del Fondo di rotazione non utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1979, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato "Ministero del lavoro e della previdenza sociale - somme destinate a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977".

Art. 26 *(Finanziamento integrativo dei progetti speciali)*. — Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al quarto comma dell'articolo precedente è versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicità trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 6 marzo 1978, n. 218.

La dotazione di cui al comma precedente è gestita con amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 27 *(Erogazione dei finanziamenti)* — A seguito dell'approvazione da parte del Fondo sociale europeo dei singoli progetti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilito, anche sotto forma di acconti, il contributo a carico del Fondo di rotazione di cui al precedente art. 25 a favore degli organismi di cui all'art. 24, primo comma.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, è disposta l'erogazione, a favore delle regioni interessate, dei contributi di cui al primo comma dell'art. 26».

Note all'art. 4:

— La legge n. 903/1977 reca: «Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro».

— Il testo dell'art. 410 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 410 *(Tentativo facoltativo di conciliazione)*. — Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo precedente, e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi, può promuovere, anche tramite una associazione sindacale, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale è addetto il lavoratore, o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita, in ogni provincia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchiano la composizione prevista dal precedente terzo comma.

In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione».

— Il testo dell'art. 650 del codice penale è il seguente:

«Art. 650 *(Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità)*. — Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire duemila».

— Il testo dell'art. 15 della legge n. 903/1977 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) è il seguente:

«Art. 15. — Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare le disposizioni di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge, su ricorso del lavoratore o per sua delega delle organizzazioni sindacali, il pretore del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato, in funzione di giudice del lavoro, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, ordina all'autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore definisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente.

Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al pretore che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

L'inottemperanza al decreto di cui al primo comma o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Ove le violazioni di cui al primo comma riguardino dipendenti pubblici si applicano le norme previste in materia di sospensione dell'atto dell'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1304».

La misura minima e massima della sanzione pecuniaria di cui all'articolo sopra riportato è stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione è quindi «fino a lire quattrocentomila».

Note all'art. 8:

— Il D.L. n. 726/1984 reca: «Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali».

— Il testo dell'art. 4, comma 2, della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) è il seguente: «La commissione centrale per l'impiego, è integrata da un membro, con voto consultivo, nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di consigliere per l'attuazione dei principi di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro».

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 11 del D.P.R. n. 520/1955 (Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) è il seguente: «Art. 11. — Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con l'ammenda fino a lire sedicimila quando per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi».

La sanzione dell'ammenda di cui all'articolo sopra riportato è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, il quale ha previsto che non costituissero più reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 è stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa.

La misura minima e massima della sanzione di cui sopra è stata elevata di cinque volte per effetto dell'art. 114, primo comma, della predetta legge n. 689/1981, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge. La misura attuale della sanzione è quindi «fino a lire ottantamila».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1818):

Presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (FORMICA) il 30 ottobre 1987.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 19 dicembre 1987, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla XI commissione il 28 aprile 1988; 31 maggio 1988; 29 giugno 1988; 13, 20 giugno 1990; 4, 11 luglio 1990; 3 ottobre 1990; 5, 19, 20 dicembre 1990 e approvato il 21 dicembre 1990, in un testo unificato con atti numeri 1192 (POLI BORTONE ed altri), 1316 (MIGLIASSO ed altri), 1378 (TURCO ed altri), 1379 (FRANCESE ed altri) e 3828 (BIONDI).

Senato della Repubblica (atto n. 2602):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 23 gennaio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 7ª, 12ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 11ª commissione il 14, 27, 28 febbraio 1991; 6 marzo 1991 e approvato, con modificazioni, il 14 marzo 1991.

Camera dei deputati (atto n. 1818/B):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 20 marzo 1991, con parere della commissione II.

Esaminato dalla XI commissione e approvato il 20 marzo 1991.

91G0161

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 aprile 1991.

Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell'art. 11, quarto comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, per l'incidente verificatosi nella zona di Genova che ha causato l'incendio della petroliera Haven di bandiera cipriota.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 11, comma quarto, della legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Considerato il grave incidente verificatosi alle 12,40 dell'11 aprile 1991 nella zona di Genova e precisamente a 4 mgl. a sud di Voltri dove una esplosione a bordo della petroliera Haven battente bandiera cipriota con un carico iniziale di 140 mila tonnellate di greggio a bordo ha determinato un violento incendio che minaccia di spezzare in due tronconi la medesima nave e con fuoriuscita di greggio;

Vista la nota in data 12 aprile 1991 con la quale il Ministro della marina mercantile ha richiesto al Ministro per il coordinamento della protezione civile la declaratoria di emergenza nazionale ai sensi dell'art. 11, comma quarto, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sopra citata, dal momento che si prospetta un grave pericolo di inquinamento del mar Ligure per la concreta possibilità di un versamento istantaneo e non graduale del residuo carico di circa 120 mila tonnellate di greggio a cui non si potrebbe far fronte con i soli mezzi dell'Amministrazione della marina mercantile;

Ritenuto che, effettivamente, la situazione innanzi citata può determinare una grave emergenza da inquinamento da idrocarburi non fronteggiabile con i soli mezzi a disposizione del Ministro della marina mercantile e che, quindi, la situazione sia tale da legittimare la declaratoria di emergenza nazionale ai sensi del sopra citato art. 11, comma quarto, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, con conseguente attuazione del piano di pronto intervento nazionale;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

In relazione al grave incidente verificatosi l'11 aprile 1991 nella zona di Genova e di cui alle premesse, è dichiarato lo stato di emergenza nazionale ai sensi dell'art. 11, comma quarto, della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

Il presente decreto ha effetto immediato.

Roma, 13 aprile 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
CAPRIA

91A1781

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 23 marzo 1991.

Misure fitosanitarie per l'importazione di legname di conifere (codice NC ex 4407 10) originario del Canada.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1991, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali;

Vista la decisione della Commissione del 21 settembre 1990, che autorizza alcuni Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname segato di conifere originario del Canada;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbe escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena:

Decreta:

Art. 1.

Il legname di conifere (codice NC ex 4407 10) originario del Canada, escluso il legname sottoposto ad essiccazione in forno i cui requisiti particolari sono fissati al punto 1) dell'allegato IV del decreto ministeriale 5 febbraio 1991, può essere introdotto nel territorio della Repubblica italiana sino al 31 dicembre 1991.

Art. 2.

Il legname di conifere, di cui all'art. 1 del presente decreto, può essere introdotto nel territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti requisiti:

a) il legname deve essere completamente privato della corteccia mediante scortecciatura, refilatura, selezione e controllo dei segati e deve essere immune da perforazioni dovute a gallerie scavate da insetti perforatori del genere Monochamus, le quali superino tre millimetri di diametro.

Per corteccia si deve intendere la parte esterna del legno in cui possono trovarsi insediati insetti vivi e altri organismi nocivi in qualsiasi fase di sviluppo, ad esclusione tuttavia:

della corteccia interna (libro);

della sottocorteccia, in particolare attorno ai nodi;

della corteccia o delle tasche di resina definite nella normativa nazionale per il legname segato di dimensioni commerciali;

b) i selezionatori addestrati, qualificati ed appositamente autorizzati nel quadro di un programma approvato dalla Divisione difesa delle piante del Ministero dell'agricoltura del Canada devono verificare l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera *a)*;

c) gli ispettori dell'industria o loro agenti qualificati ed appositamente autorizzati dalla sopra menzionata Divisione difesa delle piante del Canada devono eseguire nelle segherie i controlli per la verifica dell'esistenza dei requisiti di cui alla lettera *a)*.

Il sistema di controllo deve, altresì, prevedere che gli ispettori della Divisione di cui sopra procedano ad ispezioni saltuarie prima della spedizione;

d) il legname deve essere accompagnato da un «certificato di scortecciatura e di controllo delle perforazioni» che sia normalizzato secondo il programma di cui alla lettera *b)*, che sia conforme al modello allegato al presente decreto, che sia rilasciato da una persona autorizzata per conto delle segherie o di spedizionieri autorizzati a partecipare a detto programma dalla Divisione della protezione dei vegetali del Ministero dell'agricoltura del Canada e che sia compilato secondo le istruzioni impartite nel quadro di detto programma.

Art. 3.

Gli osservatori per le malattie delle piante comunicheranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i dati relativi alle partite di legname importate in virtù del presente decreto e a quelle intercettate perché non conformi ai requisiti di cui alle lettere *a)* e *d)* dell'art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1991

Il Ministro: SACCOMANDI

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

CERTIFICATE OF DEBARKING AND GRUB HOLE CONTROL — **CERTIFICAT D'ÉCORÇAGE DU BOIS ET CONTRÔLE DES TROUS DE VERS**

Exporter (Name and address) Exportateur (nom et adresse)	Import entry reference Référence d'entrée aux douanes	Certificate No / N° de certificat
		Date (of / d'inspection/certification)
	Buyer Contract No N° du contrat de l'acheteur	Lot No / N° du lot
Consignee (Name and address) Destinataire (nom et adresse)	Mill (Name and address) Scierie (nom et adresse)	Mill No (agency logo / no) N° de scierie (logo de l'organisme / n°)

Ship name / Nom du navire	Country of origin / Pays d'origine CANADA	Country of destination / Pays destinataire
Point of loading / Lieu de chargement	Port of exit / Port de départ	Port of destination / Port destinataire

Description of consignment / Description du chargement

This document has been issued under the programme officially approved by Agriculture Canada, Plant Protection Division, and the products covered by this document are subject to occasional pre-shipment inspection by that agency, without financial liability to it or its officers.

Ce document a été délivré en vertu du programme officiellement approuvé par la Division de la protection des végétaux d'Agriculture Canada. Les produits indiqués sur ce document peuvent être inspectés à l'occasion par cet organisme avant l'expédition sans qu'aucune responsabilité financière ne soit imputée à l'organisme ou à ses agents.

This lumber has been examined by a mill inspector, shipper, or other authorized person and found to have been stripped of its bark and to be free of grub holes to conform to the best of their knowledge and belief with the import requirements of the receiving country.

Ce bois débité a été examiné par un inspecteur de scierie, expéditeur ou autre personne autorisée et est certifié avoir été écorcé pour se conformer, au meilleur de la connaissance de la personne susmentionnée, aux exigences du pays importateur en ce qui concerne l'écorçage et la surveillance des trous de vers du bois importé.

Authorized person responsible for certification - Personne autorisée responsable du certificat au nom de la scierie/de l'expéditeur

__________ and / et __________

Print / En majuscules — Signature — date

AGR 3809 (89/09)

USE OF CERTIFICATE (AGR 3809)

- Shall only be issued by grading agencies, mills or shippers approved by Agriculture Canada.
- Shaded areas are for optional use of mill, agency or shipper, exporter or importing country.

Exporter - for optional use of exporter.

Consignee - for optional use of exporter.

Import entry reference - for use by country to which document is directed.

Contract No - the buyer contract number.

Certificate No - refers to a number to be assigned by the authorized issuing mill/shipper/agency. Each certificate must bear an individual number so as to clearly identify each individual certificate. This is required by Agriculture Canada.

Date of inspection/certification - refers to the date on which the inspection and certification occured.

Lot No - refers to the mill lot number of the lumber.

Mill - refers to the mill name or division and provides the address. This information may be pre-printed on to the certificate.

Mill No (or Shipper No) - refers to an approval number assigned by Agriculture Canada to approved participants in the program. To avoid confusion the number may correspond to mill numbers as provided by grading agencies. Only mill/shippers/agencies listed with and approved by Agriculture Canada may participate in the program. The mill number may be pre-printed on to the certificate. It consists of two parts, a grading agency logo and a number.

Ship name - for optional use of exporter.

Point of loading - for optional use of exporter.

Port of exit - for optional use of exporter.

Port of destination - for optional use of exporter.

Country of origin - Canada.

Country of destination - these certificates may only be used for lumber destined to countries who have approved their use.

Description of consignment - must include information on the species, marks, grades, numbers of packages, lot or bundle numbers, volume and other appropriate descriptors. If space on the form is insufficient, attach additional pages, and indicate on face of certificate, in the 'Description of consignment' block the number of supplementary pages appended. These additional pages must bear the mill number, certificate number and signature.

If an aggregated consignment is based on numerous certificates, list individual certificate numbers (i.e. mill numbers, certificate numbers and dates) on the single certificate describing the aggregated consignment. The individual certificates need not accompany the goods. This single certificate constitutes a re-certification.

Name and signature - the name of the person responsible for the certificate program at the mill or for the shipper or the agency, shall print, or legibly write or type their name beside the signature block. The authorized accountable person for the mill/shipper/agency should sign the certificate. The signature indicates the lumber has been properly debarked, subjected to *Monochamus* grub hole control, inspected and meets the importing country's requirements.

Disposition of certificate - the original certificate must be presented to the competent authorities in the importing country when the lumber is landed. Issuers must retain copies for their records and for auditing purposes by Agriculture Canada.

Production/printing of certificate - approved participants must print their certificates exactly as the standard format illustrates. They may be printed electronically. The approved mill number may be pre-printed on the documents.

AGR 3803 (89/09)

USAGE DU CERTIFICAT (AGR 3809)

- Ne doit être émis que par les organismes de classements, scieries ou expéditeurs approuvés et répertoriés par Agriculture Canada.
- Tous les espaces ombragés sont réservés à l'usage facultatif de la scierie, de l'organisme de l'expéditeur, de l'exportateur ou du pays importateur.

Exportateur - À l'usage facultatif de l'exportateur.

Destinataire - À l'usage facultatif de l'exportateur.

Référence d'entrée aux douanes - À l'usage facultatif du pays de destination du certificat.

Numéro du contrat - Numéro du contrat de l'acheteur.

Numéro du certificat - Se réfère à un numéro devant être assigné par la scierie ou l'expéditeur approuvé. Chaque certificat doit avoir un numéro individuel qui l'identifie. C'est une exigence d'Agriculture Canada.

Date d'inspection/certification - Date à laquelle l'inspection et la certification du bois scié ont eu lieu.

Numéro du lot - Numéro du lot du bois débité assigné par la scierie.

Scierie - Le nom de la scierie ou de la division, y compris l'adresse. Ces renseignements peuvent être imprimés à l'avance sur le certificat.

Numéro de la scierie (ou numéro de l'expéditeur) - Numéro d'approbation assigné par Agriculture Canada aux participants au programme. Afin d'éviter toute confusion, le numéro peut correspondre au numéro de scierie assigné par les organismes de classement. Seuls les scieries et les expéditeurs répertoriés et approuvés par Agriculture Canada peuvent participer au programme. Le numéro de scierie peut être imprimé à l'avance sur le certificat. Il est composé de deux parties, le logo de l'organisme et un chiffre.

Nom du navire - À l'usage facultatif de l'exportateur.

Lieu de chargement - À l'usage facultatif de l'exportateur.

Port de départ - À l'usage facultatif de l'exportateur.

Port destinataire - À l'usage facultatif de l'exportateur.

Pays d'origine - Canada.

Pays destinataire - Ces certificats ne peuvent être utilisés que pour le bois débité destiné aux pays qui ont approuvé leur usage.

Description du chargement - Doit inclure les renseignements au sujet des espèces, marques, catégories, nombre de paquets, numéros de lot, volume et autres descriptions appropriées. Si l'espace sur la formule n'est pas suffisant, ajouter des pages supplémentaires et indiquer sur les certificats dans la case « Description du chargement » le nombre de pages que vous avez ajoutées. Ces dernières doivent porter le numéro de la scierie, le numéro du certificat et la signature autorisée.

Si le chargement est constitué de plusieurs chargements accompagnés de certificats individuels, inscrire les numéros des certificats (c.-à-d. les numéros de la scierie et les numéros des certificats et dates) sur le certificat qui décrit l'ensemble du chargement. Il n'est pas nécessaire d'envoyer les certificats individuels, car cela constituerait une deuxième certification.

Nom et signature - La personne responsable du programme de certificat à la scierie ou le représentant de l'expéditeur ou l'organisme de classement doit imprimer, écrire lisiblement ou dactylographier son nom à côté de la case réservée à la signature. Elle doit également signer le certificat, à titre de personne autorisée au nom de la scierie ou de l'expéditeur. La signature indique que le bois a été écorcé convenablement, que les trous de vers de *Monochamus* ont été contrôlés, qu'il a été inspecté et qu'il satisfait aux exigences du pays importateur.

Destination du certificat - Le certificat original doit être présenté aux officiels compétents dans le pays importateur quand le bois est déchargé dans le pays. Les émetteurs des certificats doivent eux-mêmes en garder une copie pour leurs dossiers et aux fins de vérification par Agriculture Canada.

Production et impression des certificats - Les scieries et les expéditeurs doivent assurer la reproduction exacte des certificats, à partir du certificat normalisé. Il est permis de les imprimer électroniquement. Il est également permis d'imprimer à l'avance le numéro approuvé de la scierie.

91A1727

DECRETO 23 marzo 1991.

Misure fitosanitarie per l'importazione di legname di conifere (codice NC ex 4407 10) originario degli Stati Uniti d'America.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1991, pubblicato sul Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1991, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali;

Vista la decisione della Commissione del 13 febbraio 1991, che autorizza alcuni Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname segato di conifere originario degli Stati Uniti d'America;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbe escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Decreta:

Art. 1.

Il legname di conifere (codice NC ex 4407 10) originario degli Stati Uniti, escluso il legname sottoposto ad essiccazione in forno i cui requisiti particolari sono fissati al punto 1) dell'allegato IV del decreto ministeriale 5 febbraio 1991, può essere introdotto nel territorio della Repubblica italiana sino al 31 dicembre 1991.

Art. 2.

Il legname di conifere, di cui all'art. 1 del presente decreto, può essere introdotto nel territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti requisiti:

a) il legname deve essere completamente privato della corteccia mediante scortecciatura, refilatura, selezione e controllo dei segati e deve essere immune da perforazioni dovute a gallerie scavate da insetti perforatori del genere Monochamus, le quali superino tre millimetri di diametro.

Per corteccia si deve intendere la parte esterna del legno in cui possono trovarsi insediati insetti vivi e altri organismi nocivi in qualsiasi fase di sviluppo, ad esclusione tuttavia:

della corteccia interna (libro);

della sottocorteccia, in particolare attorno ai nodi;

della corteccia o delle tasche di resina definite nella normativa nazionale per il legname segato di dimensioni commerciali;

b) i selezionatori addestrati, qualificati ed appositamente autorizzati nel quadro di un programma approvato dal Servizio di ispezione sanitaria di animali e piante del Ministero dell'agricoltura degli Stati Uniti («Animal and Plant Health Inspection Service»), devono verificare l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera *a)*;

c) gli ispettori dell'industria o loro agenti qualificati ed appositamente autorizzati dal sopra menzionato Servizio di ispezione sanitaria degli Stati Uniti devono eseguire nelle segherie i controlli per la verifica dell'esistenza dei requisiti di cui alla lettera *a)*.

Il sistema di controllo deve, altresì, prevedere che gli ispettori del Servizio di cui sopra procedano ad ispezioni saltuarie prima della spedizione;

d) il legname deve essere accompagnato da un «certificato di scortecciatura e di controllo delle perforazioni» che sia normalizzato secondo il programma di cui alla lettera *b)*, che sia conforme al modello allegato al presente decreto, che sia rilasciato da una persona autorizzata per conto delle segherie a partecipare a detto programma dal Servizio di ispezione sanitaria degli Stati Uniti e che sia compilato secondo le istruzioni impartite nel quadro di detto programma.

Art. 3.

Gli osservatori per le malattie delle piante comunicheranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i dati relativi alle partite di legname importate in virtù del presente decreto e a quelle intercettate perché non conformi ai requisiti di cui alle lettere *a)* e *d)* dell'art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1991

Il Ministro: SACCOMANDI

ALLEGATO

CERTIFICATE OF DEBARKING AND GRUB HOLE CONTROL

Issued in the U.S.A.

CERTIFICATE NUMBER

BILL OF LADING NUMBER

NAME AND ADDRESS OF SUPPLYING MILL

NAME AND ADDRESS OF CONSIGNEE *(Optional)*

DESCRIPTION OF CONSIGNMENT	VOLUME
INDICATE SPECIES GRADE MARKS, OR OTHER IDENTIFYING MARKS ALSO, INDICATE NUMBER OF PACKAGES AND BOARD FEET/CUBIC METERS BY LOT *(Lot number and volume are required)*	

The lumber in this shipment has been examined by a mill inspector or other authorized person and found to have been stripped of its bark and to be free of grub holes, and, to the best of his/her knowledge and belief, to be in conformance with the import requirements of the receiving country.

This document is issued under a program officially approved by the Animal and Plant Health Inspection Service, U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to preshipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or to any officer or representative of the Department with respect to this certificate

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

NAME *(Print)*	SIGNATURE	TITLE	DATE

AGENCY VALIDATION

AUTHORIZED SIGNATURE	TITLE	DATE

91A1728

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 marzo 1991.

Modificazione dei parametri per la determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi della legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Visto l'art. 1, comma 1, della richiamata legge, che, allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV mediante le attività di prevenzione e di assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali patologie, in particolare quando necessitano di ricovero ospedaliero, autorizza l'attuazione di interventi dallo stesso comma indicati;

Visto, in particolare, il comma 5 della predetta norma, il quale dispone che al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera *b)*, concernenti la costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero per malattie infettive, comprese le attrezzature e gli arredi, la realizzazione di spazi per attività di ospedale diurno e l'istituzione o il potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia e immunologia negli ospedali, nonché nelle cliniche ed istituti previsti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per un ammontare complessivo massimo di lire 2.100 miliardi iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità, si provvede con operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro;

Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1990 recante modalità e procedure per la contrazione dei mutui con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto, in particolare, l'art. 4, terzo comma, del suddetto decreto, il quale stabilisce che, nelle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituito dalla media aritmetica semplice dei seguenti parametri:

a) rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, pubblicato nel Bollettino o supplemento al Bollettino statistico del servizio studi della Banca d'Italia;

b) tasso medio della lira interbancaria pubblicato nel Bollettino o supplemento al Bollettino statistico del servizio studi della Banca d'Italia, con una maggiorazione pari al massimo allo 0,75;

Considerato che, anche in conseguenza dello sviluppo del mercato telematico, la lira interbancaria tre mesi lettera viene ora frequentemente utilizzata dagli enti creditizi come parametro di indicizzazione nelle operazioni di provvista dei fondi;

Attesa l'opportunità di utilizzare il nuovo parametro della lira interbancaria tre mesi lettera anche allo scopo di adeguare la remunerazione degli impieghi ai costi sopportati dal sistema per la provvista dei fondi;

Decreta:

L'art. 4 del decreto ministeriale 27 ottobre 1990, citato in premessa, è così sostituito:

«1. I mutui di cui all'art. 1 avranno durata non inferiore a 10 anni e non superiore a 15 anni e potranno essere regolati a tasso fisso o a tasso variabile.

2. Nelle operazioni di mutuo regolate a tasso fisso, il tasso di interesse annuo posticipato applicabile — o l'equivalente semestrale — non può superare il tasso di riferimento per le operazioni di credito fondiario ed edilizio vigente nel bimestre in cui viene stipulato il contratto di mutuo.

3. Nelle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituito dalla media aritmetica semplice dei seguenti parametri:

a) rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, pubblicato nel Bollettino o supplemento al Bollettino statistico del servizio studi della Banca d'Italia, riferito al penultimo mese del semestre precedente quello di applicazione;

b) media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera, rilevati dal Comitato di gestione nel mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75, riferita al penultimo mese del semestre precedente quello di applicazione.

Al dato come sopra calcolato, arrotondato, se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80.

Tale tasso, applicabile in misura semestrale equivalente, sarà rideterminato in via automatica ad ogni scadenza semestrale di rata in relazione all'andamento dei parametri suddetti, la cui variazione sarà resa nota con decreto del Ministro del tesoro.

4. L'ammortamento decorre dall'anno successivo a quello in cui è stata perfezionata la convenzione».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1991
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 160

91A1722

DECRETO 4 aprile 1991.

Nuovo calendario dei pagamenti delle pensioni e assegni a carico del bilancio dello Stato, delle amministrazioni autonome e dell'Ente ferrovie dello Stato, con effetto dal 1° giugno 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ed in particolare l'art. 197, come modificato con l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, con il quale viene tra l'altro stabilito che la periodicità dei pagamenti delle pensioni è fissata con decreto del Ministro del tesoro, il quale stabilisce la data in cui debbono essere effettuati i pagamenti medesimi nel corso del mese di scadenza;

Visti gli articoli 25, 56 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, concernenti il pagamento, nel mese di dicembre, dall'indennità speciale annua a favore dei titolari di pensioni di guerra;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, con il quale viene consentito che il pagamento delle pensioni provvisorie e definitive, nonché degli assegni congeneri a carico delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, sia effettuato mediante accreditamento nei conti correnti bancari intestati agli aventi diritto;

Visto il proprio decreto 7 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1990, con il quale è stato fissato, con effetto dal mese di giugno 1990, il calendario dei pagamenti delle pensioni e assegni diretti e di riversibilità, in relazione alla specie e all'ammontare mensile netto delle pensioni e assegni medesimi;

Considerato che occorre fissare un nuovo calendario per il pagamento delle pensioni e assegni congeneri per effetto dell'applicazione dell'art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 417, concernente il pagamento mensile degli assegni vitalizi annessi all'onorificenza dell'ordine di Vittorio Veneto;

Sentito al riguardo il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

I pagamenti delle pensioni e assegni diretti e di riversibilità e assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato, delle amministrazioni e aziende autonome e dell'Ente ferrovie dello Stato hanno inizio, presso qualsiasi ufficio postale pagatore, dal giorno 1 del mese di scadenza e sono scaglionati, in relazione alla loro specie e al loro ammontare mensile netto, come dal calendario riportato nelle sottoindicate tabelle *A, B. C, D, E*, a partire dal mese di giugno 1991.

TABELLA *A*

Pensioni di guerra dirette, di riversibilità e assegni annessi all'onorificenza dell'ordine di Vittorio Veneto:

dal giorno 1 pensioni fino a L. 100.000;
» » 2 » » » » 149.000;
» » 3 » » » » 200.000;
» » 4 » » » » 368.000;
» » 5 » oltre a » 368.000.

TABELLA *B*

Pensioni ordinarie dirette e di riversibilità:

dal giorno 9 pensioni dei grandi invalidi per servizio, senza limiti d'importo;

dal giorno 10 pensioni fino a L. 880.000;
» » 11 » » » » 1.046.000;
» » 12 » » » » 1.184.000;
» » 16 » » » » 1.386.000;
» » 19 » » » » 1.604.000;
» » 20 » oltre a » 1.604.000.

I limiti di importo indicati nelle predette tabelle *A* e *B* si intendono raddoppiati per il pagamento della mensilità di dicembre di ogni anno.

TABELLA *C*

Pensioni ferroviarie e degli istituti di previdenza, dirette e di riversibilità, dal mese di gennaio al mese di novembre:

dal giorno 21 pensioni fino a L. 880.000;
» » 22 » » » » 980.000;
» » 24 » » » » 1.132.000;
» » 25 » » » » 1.347.000;
» » 26 » oltre a » 1.347.000.

TABELLA *D*

Pensioni ferroviarie e degli istituti di previdenza, dirette e di riversibilità, per il mese di dicembre:

dal giorno 21 pensioni fino a L. 1.865.000;
» » 22 » » » » 2.331.000;
» » 23 » oltre a » 2.331.000.

TABELLA *E*

Assegni di medaglia (escluse quelle d'oro il cui pagamento avviene mensilmente):

assegni di medaglia dal giorno 30 giugno di ogni anno.

Art. 2.

I pagamenti vengono anticipati al giorno feriale precedente, nel caso in cui sia festivo quello stabilito dal calendario, di cui all'art. 1. In ogni caso il pagamento non può avere luogo nel mese precedente a quello di scadenza. I limiti d'importo indicati nelle tabelle *A* e *B* di cui al precedente art. 1 sono raddoppiati per il pagamento della mensilità di dicembre di ogni anno.

Art. 3.

Gli importi delle pensioni e degli assegni congeneri citati nell'art. 1, che vengono pagati mediante accreditamento nei conti correnti bancari dei beneficiari, sono resi disponibili presso gli sportelli bancari designati dai beneficiari stessi alle date stabilite nella sottoindicata tabella *F*.

TABELLA *F*

Pensioni di guerra, ordinarie, ferroviarie, degli istituti di previdenza, dirette e di riversibilità, assegni di medaglia e assegni di Vittorio Veneto - esigibili mediante accreditamento in conto corrente bancario:

pensioni di guerra dirette, di riversibilità e assegni annessi all'onorificenza dell'ordine di Vittorio Veneto:
il giorno 6 del mese di scadenza, senza limiti di importo;

pensioni ordinarie dirette e di riversibilità:
il giorno 18 del mese di scadenza, senza limiti di importo;

pensioni ferroviarie e degli istituti di previdenza dirette e di riversibilità:
il giorno 23 del mese di scadenza, senza limiti di importo;

assegni di medaglia:
il giorno 6 luglio di ogni anno (escluse quelle d'oro).

Art. 4.

Gli accreditamenti di cui all'art. 3 sono anticipati al giorno lavorativo precedente, nel caso in cui sia festivo quello stabilito dal calendario riportato nella tabella *F*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

91A1725

DECRETO 9 aprile 1991.

Modificazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi della legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Visto l'art. 4 del proprio decreto del 27 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1990, registro n. 36, foglio n. 347, come modificato dal decreto ministeriale del 25 marzo 1991, in corso di registrazione, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui all'art. 1, comma 5, della legge 5 giugno 1990, n. 135, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia, e della media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera, rilevati dal comitato di gestione nel mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visto il ripetuto art. 4 del sopra citato decreto ministeriale con il quale viene stabilito che al tasso come sopra rilevato va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalla legge n. 135/1990, regolate dal decreto ministeriale del 25 marzo 1991:

rendimento effettivo lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 13,38%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera: 12,90%;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, regolate a tasso variabile, è pari al 13,50%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1991, è pari al 14,30%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

91A1723

DECRETO 9 aprile 1991.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359, 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 del proprio decreto del 28 giugno 1989, come modificato dal decreto del 26 giugno 1990 e, da ultimo, da quello del 25 marzo 1991, il quale ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1991, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia, e della media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera, rilevati dal comitato di gestione nel mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1990, con il quale è stato fissato, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1991, il tasso semestrale variabile da utilizzarsi per le operazioni di mutuo di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, recanti provvedimenti per la finanza locale;

Visto il decreto del 10 dicembre 1990, con il quale la commissione onnicomprensiva per le operazioni di credito fondiario ed edilizio è stata fissata per l'anno 1991, nella misura dello 0,95%;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dal decreto-legge n. 66/1989, regolate dal decreto ministeriale del 25 marzo 1991:

rendimento effettivo lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 13,38%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera: 12,90%;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Decreta:

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1991, il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile è pari:

a) al 12,75% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) al 12,15% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) al 12,50% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e al decreto ministeriale del 26 giugno 1990;

d) al 13,50% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e al decreto ministeriale del 25 marzo 1991.

Al costo della provvista come sopra stabilito va aggiunta la commissione onnicomprensiva per il credito fondiario ed edilizio tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto.

Resta inteso che la suddetta misura della commissione onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

91A1724

DECRETO 9 aprile 1991.

Approvazione del nuovo modello delle situazioni periodiche dell'Istituto di emissione (mod. 7 C.G.).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni;

Vista la nota n. 65017 in data 18 marzo 1991 dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio ragioneria;

Considerata l'opportunità di adottare un nuovo modello per le situazioni periodiche delle operazioni dell'Istituto di emissione in sostituzione del mod. 7 C.G. attualmente in essere;

Decreta:

È approvato il modello di cui all'accluso schema, per la compilazione della situazione dell'Istituto di emissione (mod. 7 C.G.) da trasmettere al Ministero del tesoro anche ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	stessa data anno precedente

ORO
I — In cassa . . . L.
II — In deposito all'estero . . . »
CREDITI IN ORO (FECoM) . . . L.
CASSA . . . »
RISCONTI E ANTICIPAZIONI
I — Risconto di portafoglio:
— ordinario . . . L.
— ammassi . . . »
II — Anticipazioni:
— in conto corrente . . . L.
— a scadenza fissa . . . »
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA
I — ECU . . . L.
II — Altre attività:
— biglietti e divise . . . L.
— corrispondenti in conto corrente . . . »
— depositi vincolati . . . »
— diverse . . . »
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . L.
UFFICIO ITALIANO CAMBI
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.
II — Conti speciali . . . »
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . L.
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . »
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »
TITOLI DI PROPRIETÀ
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:
— in libera disponibilità . . . L.
— per investimento delle riserve statutarie . . . »
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »
II — Titoli di società ed enti:
— per investimento delle riserve statutarie . . . L.
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »
III — Azioni e partecipazioni:
— di società ed enti controllati:
a) per investimento delle riserve statutarie . L.
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »
— di società ed enti collegati:
a) per investimento delle riserve statutarie . L.
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »
— di altre società ed enti:
a) per investimento delle riserve statutarie . L.
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.
IMMOBILI
I — Ad uso degli uffici . . . L.
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.
MOBILI E IMPIANTI
I — Mobili . . . L.
II — Impianti . . . »
III — Monete e collezioni . . . »
PARTITE VARIE
I — Biglietti di banca in fabbricazione . . . L.
II — Procedure, studi e progettazioni dei servizi tecnici:
— completati . . . L.
— in allestimento . . . »
III — Oneri pluriennali in ammortamento . . . L.
IV — Debitori diversi . . . »
V — Altre . . . »
RATEI . . . L.
RISCONTI . . . »
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »
L.

CONTI D'ORDINE
I — Titoli ed altri valori:
— a garanzia . . . L.
— altri . . . »
II — Depositari di titoli e valori:
— interni . . . L.
— esteri . . . »
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):
— titoli . . . L.
— corrispondenti interni . . . »
— corrispondenti esteri . . . »
V — Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):
— titoli . . . L.
— valute e lire . . . »
VI — Ordini in corso:
— acquisti di valute . . . L.
— lire a fronte vendite di valute . . . »
— acquisti di titoli . . . »
— lire a fronte vendite di titoli . . . »
VII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . L.

TOTALE . . . L.

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore

91A1726

MOD. 7 C.G.

PASSIVO

DIFFERENZE in milioni con la situazione alla	
stessa data mese precedente	stessa data anno precedente

CIRCOLAZIONE L.
VAGLIA CAMBIARI »
ALTRI DEBITI A VISTA
I — Ordini di trasferimento L.
II — Altri »
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE
I — Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria L.
II — Di altri enti »
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta L.
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita »
III — Conti vincolati investimenti all'estero »
IV — Società costituende »
V — Per debordo del massimale sugli impieghi »
VI — Altri »
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE L.
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO »
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA »
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C. »
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C. »
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO
I — Depositi in valuta estera L.
II — Conti dell'estero in lire »
DEBITI IN ECU (FECoM) L.
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore) »
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore) »
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO »
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro L.
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana »
III — Svalutazione portafoglio »
IV — Oscillazione cambi »
V — Adeguamento cambi ex art. 104, 1° comma, lettera *c)*, T.U.I.R. »
VI — Oscillazione titoli »
VII — Copertura perdite eventuali »
VIII Assicurazione danni »
IX Ricostruzione immobili »
X Rinnovamento impianti »
XI — Imposte »
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale »
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati »
XIV Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto »
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI L.
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI »
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI »
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° COMMA, T.U.I.R. »
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI »
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI »
PARTITE VARIE
I Creditori diversi L.
II Altre »
RATEI L.
RISCONTI »
CAPITALE SOCIALE »
FONDO DI RISERVA ORDINARIO »
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO »
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19 MARZO 1983, N. 72 »
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29 DICEMBRE 1990, N. 408 »
FONDO IMPOSTA SOSTITUTIVA EX LEGE 29 DICEMBRE 1990, N. 408 »
UTILE NETTO DA RIPARTIRE »
RENDITE DELL'ESERCIZIO »
L.

CONTI D'ORDINE
I — Depositanti di titoli ed altri valori L.
II — Titoli e valori presso terzi »
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto »
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):
titoli L.
valuta e lire »
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):
— titoli L.
— corrispondenti interni »
— corrispondenti esteri »
VI — Ordini in corso:
— lire a fronte acquisti di valute L.
vendite di valute »
lire a fronte acquisti di titoli »
— vendite di titoli »
VII — Ammortamenti fiscali e evidenza L.

TOTALE . . . L.

Il Ragioniere generale

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 aprile 1991.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento del 1° ufficio distrettuale delle imposte dirette di Napoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura del 1° ufficio distrettuale delle imposte dirette di Napoli è stata causata da una telefonata anonima che ha segnalato la presenza di ordigni esplosivi nei locali della sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del 1° ufficio distrettuale delle imposte dirette di Napoli è accertato per il giorno 16 marzo 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1991

Il Ministro: FORMICA

91A1721

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 5 marzo 1991.

Impegno della somma di L. 14.992.491.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, per l'esercizio 1991, ai sensi dell'art. 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (FIO 1985).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 12, comma 1, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985, della somma di lire 1.500 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito in legge n. 7/86, per effetto del quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra, sono state ridotte a lire 1.490 miliardi;

Visto il successivo secondo comma dello stesso art. 12, il quale autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi, per l'accensione di mutui per il finanziamento dei progetti anzidetti;

Vista la delibera CIPE 6 febbraio 1986, con la quale vengono individuati ed approvati i finanziamenti per i progetti d'investimento immediatamente eseguibili, per un ammontare complessivo di lire 2.989,968 miliardi, di cui lire 1.962,767 miliardi per i progetti di competenza regionale e lire 1.027,201 miliardi per i progetti di competenza delle amministrazioni centrali;

Visto, in particolare, il punto 5, primo capoverso, della sopracitata delibera CIPE 6 febbraio 1986 che dispone, nelle more della definizione delle procedure istruttorie BEI, una prima assegnazione, indicata nella seconda colonna del precedente punto 1, per complessive lire 1.489,968 miliardi, di cui lire 978,092 miliardi per i progetti di competenza regionale e lire 511,876 miliardi per i progetti di competenza delle amministrazioni centrali;

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1986, registro n. 1, foglio n. 395, con il quale è stata impegnata la somma di lire 978,092 miliardi per il 1985, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei rispettivi progetti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 106206 del 9 febbraio 1991, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1991, sia in termini di competenza che di cassa, per L. 14.992.491.000, relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento del progetto regionale «Infrastrutture Lazio - FIO D», corrispondente ai progetti numeri 71, 72, 73, 74;

Considerato che per il detto progetto, a valere sui fondi statali già trasferiti e su precedenti tranches BEI di finanziamento introitate in bilancio, si è raggiunta la copertura del finanziamento disposto dal CIPE, di cui alla delibera del 6 febbraio 1986;

Atteso, pertanto, che la sopracitata somma di lire 14.992.491.000 si rende integralmente disponibile per il finanziamento dei restanti progetti prontamente eseguibili FIO 1985, di competenza delle amministrazioni regionali;

Considerato che relativamente ai progetti n. 106 «Opera di distribuzione irrigua nel comprensorio Cavazzini IV», n. 114 «Disinquinamento della laguna di Venezia», di cui alla delibera CIPE 6 febbraio 1986, si rendono necessari ulteriori trasferimenti di risorse finanziarie, per la realizzazione dei detti progetti regionali, che risultano in avanzato stato di esecuzione dei lavori;

Considerato, altresì, che tali due progetti non hanno a suo tempo beneficiato del finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 14.992.491.000 è impegnata per le finalità esposte in premessa, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni come di seguito indicato:

	(Importi in lire)
Regione Sicilia:	—
n. 106 «Opera di distribuzione irrigua nel comprensorio Cavazzini IV»	10.000.000.000
Regione Veneto:	
n. 114 «Disinquinamento della laguna di Venezia, ecc.»	4.992.491.000
Totale . . .	14.992.491.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 14.992.491.000, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni interessate secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo di L. 14.992.491.000 graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 1991

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1991
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 176
91A1729

DECRETO 5 marzo 1991.

Impegno della somma di L. 29.984.997.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, per l'esercizio 1991, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (FIO 1986).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, comma terzo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dall'art. 5, comma secondo, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e dall'art. 17, comma ventottesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali numeri 004 e 005, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente, di lire 1.532,4 miliardi e 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili FIO 1986;

Visto il decreto ministeriale n. 039 del 7 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1989, registro n. 2, foglio n. 65, con il quale, a valere sull'impegno di lire 874,121 miliardi complessivamente assunto in conto residui 1987, con il sopracitato decreto ministeriale n. 005 del 2 marzo 1989, viene annullato l'impegno parziale di lire 12,663 miliardi per la revoca del finanziamento a favore del progetto 159;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 106210 del 7 febbraio 1991, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento per l'esercizio 1991, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 29.984.997.000, relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali numeri 103, 107, 108, 109 «Ambiente Campania FIO A» (per L. 19.989.998.000), regione Campania; numeri 238, 239, 240 «Ambiente Centro Nord FIO D» (per L. 9.994.999.000), regione Umbria;

Ritenuto di dover impegnare il sopracitato importo complessivo di L. 29.984.997.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti, secondo le modalità di cui al punto 8 della delibera CIPE 12 maggio 1988, alle regioni interessate per il finanziamento dei progetti soprarichiamati di cui alle delibere CIPE 12 maggio 1988 e 3 agosto 1988;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 29.984.997.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti di seguito indicati:

regione Campania - «Ambiente Campania FIO A» corrispondente ai progetti numeri 103, 107, 108, 109 per L. 19.989.998.000;

regione Umbria - «Ambiente Centro Nord FIO D» progetti numeri 238, 239, 240 per L. 9.994.999.000.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 29.984.997.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 1991

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1991
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 175
91A1730

DECRETO 5 marzo 1991.

Impegno della somma di L. 28.113.639.675 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, per l'esercizio 1991, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (FIO 1986).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, comma terzo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dall'art. 5, comma secondo, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e dall'art. 17, comma ventottesimo, della legge 11 marzo

1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali numeri 004 e 005, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente, di lire 1.532,4 miliardi e 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili FIO 1986;

Visto il decreto ministeriale n. 039 del 7 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1989, registro n. 2, foglio n. 65, con il quale, a valere sull'impegno di lire 874,121 miliardi complessivamente assunto in conto residui 1987, con il sopracitato decreto ministeriale n. 005 del 2 marzo 1989, viene annullato l'impegno parziale di lire 12,663 miliardi per la revoca del finanziamento a favore del progetto 159;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 106208 del 4 febbraio 1991, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1991, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 28.113.640.000, a valere sul prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali numeri 227, 228, 229, 230, 232, 234, 235 «Ambiente Toscana FIO B» (per L. 24.987.498.000), regione Toscana; n. 231 «Ambiente Centro Nord II» (per L. 8.995.499.000), regione Toscana; numeri 135 e 136 «Ambiente Friuli-Venezia Giulia II B» (per lire 19.989.990.000), regione Friuli-Venezia Giulia; n. 191 «Ambiente Centro Nord II FIO B Piemonte» (per L. 4.997.497.000), regione Piemonte;

Considerato che per il progetto «Ambiente Toscana FIO B» corrispondente ai progetti numeri 227, 228, 229, 230, 232, 234, 235, di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988, è già stata erogata la somma complessiva di lire 64.764.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali), nonché la somma di L. 19.989.823.515 quale prima tranche BEI relativa al finanziamento complessivo di L. 99.157.000.000 approvato con delibera CIPE 12 maggio 1988 e che, pertanto, per la integrale copertura di tale progetto occorre l'ulteriore disponibilità di L. 14.403.176.485;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio dello Stato della seconda tranche BEI pari a L. 24.987.498.000 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 14.403.176.485, la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto sopraindicato e si è reso, quindi, disponibile un importo di L. 10.584.321.515;

Considerato, altresì, che per il progetto «Ambiente Centro Nord II» corrispondente al progetto n. 231 di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988, è già stata erogata la somma complessiva di L. 13.673.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali), relativa al finanziamento complessivo di L. 19.170.000.000 approvato con delibera CIPE 12 maggio 1988 e che, pertanto, per la integrale copertura di tale progetto occorre l'ulteriore disponibilità di lire 5.497.000.000;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio dello Stato della seconda tranche BEI pari a lire 8.995.499.000 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 5.497.000.000, la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto sopraindicato e si è reso, quindi, disponibile un importo di L. 3.498.499.000;

Considerato, inoltre, che per il progetto «Ambiente Friuli-Venezia Giulia II B» corrispondente ai progetti numeri 135 e 136 di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988, è già stata erogata la somma complessiva di L. 61.151.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali), nonché la somma di L. 17.991.027.470 quale prima tranche BEI relativa al finanziamento complessivo di L. 85.734.000.000 approvato con delibera CIPE 12 maggio 1988 e che, pertanto, per la integrale copertura di tale progetto occorre l'ulteriore disponibilità di L. 6.591.972.530;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio dello Stato della seconda tranche BEI pari a lire 19.989.990.000 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 6.591.972.530, la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto sopraindicato e si è reso, quindi, disponibile un importo di L. 13.398.017.470,

Considerato, inoltre, che per il progetto «Ambiente Centro Nord II FIO B Piemonte» corrispondente al progetto n. 191 di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988, è già stata erogata la somma complessiva di lire 6.122.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali); nonché la somma di L. 2.998.509.340 quale prima tranche BEI relativa al finanziamento complessivo di L. 10.742.000.000 approvato con delibera CIPE 12 maggio 1988 e che, pertanto, per la integrale copertura di tale progetto occorre l'ulteriore disponibilità di L. 1.621.490.660;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio dello Stato della seconda tranche BEI pari a lire 4.997.497.000 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 1.621.490.660, la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto sopraindicato e si è reso, quindi, disponibile un importo di L. 3.376.006.340;

Atteso che la somma complessiva di L. 30.856.844.325 (10.584.321.515 + 3.498.499.000 + 13.398.017.470 + 3.376.006.340) resasi disponibile sui suddetti progetti cofinanziati dalla BEI, già è stata stornata a favore dei Ministeri dei lavori pubblici e dei beni culturali, per il finanziamento dei rispettivi progetti non cofinanziati interessati;

Ritenuto di dover impegnare l'importo di lire 28.113.639.675 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti, secondo le modalità di cui al punto 8 della delibera CIPE 12 maggio 1988, alle regioni interessate per l'integrale finanziamento dei progetti soprarichiamati di cui alle delibere CIPE 12 maggio 1988 e 3 agosto 1988;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 28.113.639.675 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate per l'integrale finanziamento dei rispettivi progetti immediatamente eseguibili:

regione Toscana - «Ambiente Toscana FIO B» corrispondente ai progetti numeri 227, 228, 229, 230, 232, 234, 235 per L. 14.403.176.485;

regione Toscana - «Ambiente Centro Nord II» corrispondente al progetto n. 231 per L. 5.497.000.000;

regione Friuli-Venezia Giulia - «Ambiente Friuli-Venezia Giulia II B» corrispondente ai progetti numeri 135 e 136 per L. 6.591.972.530;

regione Piemonte - «Ambiente Centro Nord II FIO B Piemonte» corrispondente al progetto n. 191 per L. 1.621.490.660.

Art. 2.

E autorizzato il versamento della somma di lire 28.113.639.675, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 1991

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1991
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 174

91A1731

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 11 febbraio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare, l'art. 16, comma, 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del 18 settembre 1990;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del giorno 15 dicembre 1990;

Decreta:

Articolo unico

Gli articoli 42 e seguenti relativi al corso di laurea in medicina e chirurgia sono abrogati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 42 *(Scopo, durata ed articolazione del corso)* — La durata del corso di studi in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta non meno di 5.500 ore di attività didattico-formativa (teorica e teorico-pratica, comprensiva questa dell'attività pratica guidata, dell'attività seminariale e di quella tutoriale).

Fermo restando l'obbligo delle anzidette 5.500 ore totali le singole facoltà hanno la possibilità di modificare rispetto all'ordine tabellare la ripartizione delle ore di didattica tra le varie aree didattico-formative e pertanto anche la ripartizione tra il monte ore del primo triennio e quello del secondo ai sensi delle leggi 11 dicembre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924.

Il corso di studi è suddiviso in due cicli triennali per un totale di dodici semestri.

Lo studente alla fine del primo ciclo triennale deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di aver acquisito:

a) una solida cultura biologica con adeguate conoscenze di metodologia scientifica, ivi compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione dei fatti scientifici ed all'analisi dei dati;

b) una buona conoscenza di fisiopatologia umana e dei rapporti tra ambiente fisico e sociale dell'uomo e del suo stato di salute;

c) la comprensione delle cause e dei meccanismi delle fondamentali alterazioni delle funzioni biologiche nell'uomo.

Al termine del corso di laurea lo studente deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di possedere l'atteggiamento scientifico, le nozioni fondamentali, le capacità e l'esperienza sufficiente per eseguire l'esame di un paziente, effettuare esami di laboratorio, saper decidere sull'opportunità di esami o analisi speciali, essere in grado di stabilire misure terapeutiche (comprese le prime misure d'urgenza e le più semplici cure di pronto soccorso), formulare la probabile diagnosi delle malattie più comuni per frequenza o per rischio, essere in grado di comunicare con chiarezza ed umanità con pazienti e

familiari, prendere misure preventive di tutela e promozione della salute, conoscere la normativa e la legislazione sanitaria e saper rispettare gli aspetti etici della medicina. Deve infine possedere le basi metodologiche e culturali per l'ulteriore specializzazione professionale e per la formazione permanente.

Art. 43. *(Aree didattico-formative, corsi integrati, discipline)*. — Ciascun ciclo triennale si articola in aree didattico-formative.

Ogni area è definita:

a) dagli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area;

b) dai corsi integrati che obbligatoriamente appartengono all'area e la caratterizzano;

c) dalle discipline proprie dei corsi integrati;

d) dal numero minimo di ore di didattica relative a ciascuna area.

Sono comunque irrinunciabili gli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area ed il numero minimo di ore relativo a ciascuna area.

Le ore di didattica del corso di laurea comprendono l'attività didattica formale, l'attività didattica teorico-pratica e l'attività didattica integrativa.

L'attività didattica teorico-pratica dovrà rappresentare, in linea di massima, almeno un terzo dell'intero ammontare della didattica nel primo triennio e di due terzi di esso nel secondo triennio ed include l'attività tutoriale, l'attività pratica guidata (laboratorio, attività assistenziale e l'attività seminariale).

L'attività tutoriale sarà effettuata mediante l'affidamento di piccoli gruppi di studenti a singoli docenti.

L'attività didattica integrativa potrà essere svolta anche presso strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale dopo stipula di apposite convenzioni.

Art. 44. — L'insegnamento si svolge per corsi integrati.

Essi sono organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree.

Il corso integrato è impartito da uno o più docenti della stessa disciplina e/o di discipline affini.

I corsi integrati, se non corrispondenti ad una singola specifica disciplina di stessa denominazione, non danno luogo a titolarietà dei docenti.

Le discipline corrispondono alla titolarietà dei docenti.

Le discipline elencate nella tabella come afferenti ai vari corsi integrati non sono obbligatorie e pertanto non devono essere necessariamente tutte attivate.

Il consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea, attiva le discipline necessarie per realizzare il corso integrato.

Le discipline attivate concorrono necessariamente al corso integrato, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dai consigli di corso di laurea e di facoltà per le rispettive competenze.

Art. 45 *(Corsi monografici)*. — Il consiglio di corso di laurea annualmente registra la disponibilità dei professori di ruolo a svolgere corsi monografici di approfondimento nell'ambito dei corsi integrati.

Tali corsi monografici, compresi nel monte ore destinato all'attività didattica teorico-pratica del corso integrato, vengono effettivamente attivati ove raggiungano un numero minimo di iscritti.

Ogni studente può frequentare non oltre otto corsi monografici nell'intero corso di laurea, e non più di tre corsi monografici nell'ambito di ciascun corso integrato.

La relativa verifica di profitto costituiscé «credito» in relazione al corso integrato medesimo.

I corsi monografici saranno valutati ai fini del punteggio previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 e dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 per i concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione.

La valutazione corrisponde al voto di esame relativo al corso integrato ai quali afferisce il corso monografico.

Art. 46 *(Esami)*. — Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per ciascuno dei corsi integrati previsti nello stesso semestre.

Gli esami sono sostenuti, di regola, nei mesi di febbraio e giugno-luglio e nel periodo 10 settembre-10 ottobre.

Ciascuna sessione non può avere durata superiore a venti giorni.

La sessione autunnale, ed il prolungamento di essa nell'appello di febbraio sono riservati alle prove di recupero.

Le prove di esame possono essere orali e/o scritte con domande a risposta singola o multipla, con brevi elaborati o con soluzioni di problemi clinici.

Nel determinare il voto di esame, il docente potrà avvalersi delle valutazioni di profitto *in itinere* durante lo svolgimento dei corsi.

Il profitto realizzato nell'attività tutoriale dovrà essere necessariamente valutato nella verifica di profitto di ciascun corso integrato.

Il numero delle verifiche di profitto è fissato in dodici nel primo triennio ed in ventiquattro nel secondo triennio per un totale di trentasei nell'intero corso di laurea.

Tale numero viene raggiunto accorpando per una verifica di profitto contestuale più corsi integrati dello stesso semestre.

I consigli di corso di laurea ed i consigli di facoltà, per le rispettive competenze, stabiliscono quali corsi integrati debbano dar luogo ad esami contestuali.

Tali esami contestuali non potranno essere relativi a corsi integrati il cui svolgimento comporti nel semestre oltre duecentocinquanta ore di didattica.

Le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito al corso integrato: nel caso di verifiche di profitto contestuali il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico e dell'art. 42 del regolamento studenti.

Art. 47 *(Corso di lingua inglese con orientamento medico-scientifico)*. — Lo studente dovrà seguire il corso di «lingua inglese con orientamento medico-scientifico» che le università attiveranno tenendo conto che il corso stesso dovrà avere riferimento precipuo ai problemi inerenti al corso di laurea.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

Il corso di lingua inglese con orientamento medico-scientifico fa parte integrante dell'ordinamento didattico universitario della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 48 *(Esame di laurea)*. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà per almeno cinquemilacinquecento ore di didattica e aver superato i relativi esami.

Per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

Art. 49 *(Tirocinio post-laurea)*. — Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in medicina e chirurgia devono aver compiuto, dopo il conseguimento della laurea, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati aventi i requisiti di idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, della durata di almeno sei mesi.

Il numero dei posti per tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati, è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alla disponibilità di posti dichiarata dalle facoltà mediche, sentite le unità sanitarie locali e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità.

Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di iscrizione per lo svolgimento del tirocinio.

Durante il periodo di tirocinio i laureati in medicina e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di un'adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui svolgono il tirocinio.

Per svolgere detto tirocinio il laureato in medicina e chirurgia dovrà frequentare, per il periodo di tempo indicato, i seguenti reparti:

due mesi in medicina generale;
un mese in chirurgia generale;
un mese in ostetricia, ginecologia, pediatria;
un mese in pronto soccorso;
un mese in laboratorio.

Art. 50 *(Programmazione annuale, piani di studio e ripartizione semestrale dei corsi integrati)*.

PROGRAMMAZIONE ANNUALE, PIANI DI STUDIO.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabiliscono le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area didattico-formativa e di ciascun corso integrato.

Essi stabiliscono altresì:

a) la ripartizione delle ore di didattica tra i vari corsi integrati caratterizzanti ciascuna area;

b) la ripartizione delle ore di didattica tra i docenti afferenti alle varie discipline attivate in ciascun corso integrato.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento generale universitario, tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero di ore dei corsi relativo a ciascuna area didattico-formativa.

Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Il consiglio di corso di laurea e il consiglio di facoltà per le rispettive competenze possono predisporre, all'inzio di ogni anno accademico, ai sensi delle leggi 11 ottobre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924, uno o più piani di studi alternativi a quello tabellare.

In tali piani di studio possono essere esclusi anche, per motivate ragioni, alcuni corsi integrati, fino ad un massimo di tre nell'intero corso di laurea.

Qualora un corso integrato non fosse incluso in alcun piano di studio consigliato dalla facoltà esso potrà non essere attivato.

Analoga possibilità è riservata allo studente fatte salve le limitazioni previste nel precedente comma.

Il consiglio di facoltà ed il consiglio di corso di laurea programmano annualmente, per le rispettive competenze, la distribuzione del carico didattico fra i docenti, ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

RIPARTIZIONE DEI CORSI INTEGRATI IN SEMESTRI.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la didattica del corso di laurea in medicina e chirurgia è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno.

Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente quale «semestre», ha la durata minima di quattordici-quindici settimane.

Di regola il primo «semestre» di attività didattica si svolge dal mese di ottobre a quello di gennaio incluso; il secondo «semestre» dal mese di marzo al mese di giugno incluso.

IMMATRICOLAZIONI.

Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico indicano alle autorità accademiche dell'Ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione della facoltà, precisando le strutture a disposizione per il corretto svolgimento del corso di laurea.

Le autorità accademiche, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla facoltà e sulla base della vigente normativa, adotteranno gli opportuni provvedimenti comunicandoli al Ministero della pubblica istruzione, che ne valuterà la congruità nel quadro della programmazione universitaria nazionale.

Art. 51 (*Aree didattico-formative del corso di laurea in medicina e chirurgia*).

AREE DEL PRIMO CICLO TRIENNALE.

1) *Area della metodologia sperimentale applicata agli studi medici.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni della vita, dimostrando di conoscere e di saper utilizzare i principi fondamentali della fisica, statistica, matematica, informatica, biologia e genetica relativi all'analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, con particolare riguardo a quelli fondamentali per le scienze mediche.

Corsi integrati:

fisica;

statistica e matematica;

biologia;

genetica.

Discipline:

fisica (corso integrato):

fisica;

fisica medica;

statistica e matematica (corso integrato):

statistica medica e biometria;

biomatematica;

biologia (corso integrato):

biologia cellulare;

biologia generale;

psicologia;

genetica (corso integrato):

genetica umana;

genetica generale applicata alle scienze biomediche.

Numero di ore: 350.

2) *Area della morfologia umana macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di comprendere l'organizzazione strutturale del corpo umano, dal livello macroscopico a quello microscopico ed ultrastrutturale, ed i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo; deve altresì poter riconoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei tessuti, delle cellule e delle strutture sub-cellulari normali dell'organismo umano.

Corsi integrati:

istologia ed embriologia;

anatomia.

Discipline:

istologia ed embriologia (corso integrato):

istologia;

istochimica;

citologia;

citologia molecolare;

embriologia;

anatomia (corso integrato):

anatomia umana;

anatomia topografica;

anatomia radiologica;

anatomia clinica;

neuroanatomia.

Numero di ore: 400.

3) *Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamentali meccanismi dei fenomeni biologici normali a livello cellulare, sub-cellulare e molecolare; deve altresì essere in grado almeno di descrivere e spiegare i fondamenti delle principali metodologie di laboratorio capaci di verificare e quantizzare i fenomeni biologici di essenziale significato per le scienze mediche.

Corsi integrati:

chimica e propedeutica biochimica;

biochimica.

Discipline:

chimica e propedeutica biochimica (corso integrato):

chimica applicata alle scienze biomediche;

propedeutica biochimica;

biochimica (corso integrato):

chimica biologica;

enzimologia;

biologia molecolare;

biochimica cellulare;

biochimica sistematica umana;

biochimica applicata.

Numero di ore: 400.

4) *Area delle funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso il funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro dinamica integrazione negli apparati, i meccanismi generali di controllo delle funzioni di essi in condizioni normali, ed i principali reperti funzionali nell'uomo sano;

deve inoltre dimostrare di possedere sia gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici nell'uomo, sia i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze mediche e delle principali tecnologie e strumentazioni pertinenti allo sviluppo attuale delle scienze biomediche.

Corsi integrati:
fisiologia;
biofisica e tecnologie biomediche.

Discipline:
fisiologia (corso integrato):
fisiologia umana;
fisiologia della nutrizione;
neurofisiologia;
fisiologia applicata;
fisiologia dello sport;

biofisica e tecnologie biomediche (corso integrato):
biofisica;
informatica medica;
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche;
fisica sanitaria.

Numero di ore: 350.

5) *Area della patologia cellulare e molecolare, patologia delle funzioni biologiche integrate (raccordo biologico-clinico).*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso le cause determinanti ed i meccanismi patogenetici delle malattie dell'uomo, il rapporto tra microrganismi e ospiti nelle malattie da infezione, nonché l'etiopatogenesi delle alterazioni fondamentali delle strutture, delle funzioni e dei meccanismi di controllo ai vari livelli di integrazione.

Corsi integrati:
patologia generale;
immunologia;
fisiopatologia generale ed applicata;
microbiologia.

Discipline:
patologia generale (corso integrato):
patologia generale;
citopatologia;
patologia molecolare;
oncologia;
patologia genetica;

immunologia (corso integrato):
immunologia;
immunoematologia;
immunopatologia;

fisiopatologia generale ed applicata (corso integrato):
patologia generale;
fisiopatologia generale;
fisiopatologia clinica;
fisiopatologia endocrina e del metabolismo;

microbiologia (corso integrato):
microbiologia;
micologia medica;
virologia;
parassitologia.

Numero di ore: 600.

6) *«Tirocinio elèttivo» di ricerca sperimentale o di frequenza in strutture sanitarie.*

Obiettivi:

lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito alcuni dei principi fondamentali della ricerca scientifica anche bibliografica. In particolare dovrà essere capace di:

a) disegnare un esperimento atto a fornire una risposta ad un interrogativo biologico in un campo a sua scelta;

b) condurre direttamente (o almeno in collaborazione) le operazioni previste dal disegno dell'esperimento;

c) interpretare criticamente i risultati sperimentali ottenuti.

Lo studente — ove venga deliberato dal consiglio di corso di laurea (o di facoltà) — può in alternativa frequentare reparti di degenza o strutture ambulatoriali.

Contenuti tematici:

frequenza in istituto o dipartimento, con finalità dirette alla ricerca scientifica; approccio alla ricerca, sia di laboratorio che bibliografica, in disciplina del primo o del secondo triennio rivolta all'acquisizione delle metodologie proprie della ricerca sperimentale in quanto utili per l'esercizio della professione medica.

Le singole facoltà possono sostituire per tutti gli studenti o per parte di essi, il tirocinio elettivo di ricerca sperimentale con un periodo di frequenza in reparto di degenza o altro servizio assistenziale finalizzata all'apprendimento della metodologia dell'approccio al malato.

Numero di ore 100: (da documentare a cura dell'istituto o dipartimento).

AREA DEL SECONDO CICLO TRIENNALE

7) *Area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) realizzare una comunicazione adeguata con il paziente;

b) rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali nell'uomo;

c) valutare criticamente sia il valore delle metodologie pertinenti alla medicina di laboratorio, sia il significato dei dati da essa ottenibili relativi alle condizioni patologiche dell'uomo.

Corsi integrati:
medicina di laboratorio;
metodologia clinica.

Discipline:
medicina di laboratorio (corso integrato):
biochimica clinica;
patologia clinica;
microbiologia clinica;
semeiotica funzionale e strumentale;

metodologia clinica (corso integrato):
semeiotica e metodologia medica;
semeiotica e metodologia chirurgica;
psicologia medica;
storia della medicina;
metodologia epidemiologica e igiene;
metodologia epidemiologica clinica.

Numero di ore: 300.

8) *Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di identificare, integrando le informazioni derivanti dallo studio clinico, nosografico e fisiopatologico, gli elementi caratteristici delle varie malattie e delle alterazioni d organo e d'apparato.

Corsi integrati:
anatomia patologica I (propedeutica e sistematica);
malattie dell'apparato digerente;
malattie dell'apparato respiratorio;
malattie dell'apparato cardiovascolare;
malattie del rene e delle vie urinarie;
malattie del sistema endocrino e del metabolismo;
malattie del sangue e degli organi emopoietici;
malattie del sistema immunitario e reumatologia;
malattie infettive;
medicina interna e chirurgia generale.

Discipline:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica) (corso integrato):
anatomia ed istologia patologica;
morfologia dei tumori;

malattie dell'apparato digerente (corso integrato):
gastroenterologia;
chirurgia dell'apparato digerente;
chirurgia generale;

malattie dell'apparato respiratorio (corso integrato):
malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia respiratoria;
chirurgia toracica;

malattie dell'apparato cardiovascolare (corso integrato):
cardiologia;
cardiochirurgia;
chirurgia vascolare;
angiologia;

malattie del rene e delle vie urinarie (corso integrato):
nefrologia;
urologia;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo (corso integrato):
endocrinologia;
malattie del metabolismo;
endocrinochirurgia;

malattie del sangue e degli organi emopoietici (corso integrato):
ematologia;

malattie del sistema immunitario e reumatologia (corso integrato):
immunologia clinica e allergologia;
reumatologia;

malattie infettive (corso integrato):
malattie infettive;
malattie tropicali;
parassitologia clinica;

medicina interna e chirurgia generale (corso integrato):
medicina interna I;
chirurgia generale I.

Numero di ore: 875.

9) *Area delle scienze del comportamento umano.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di analizzare e comprendere il comportamento della persona umana in relazione ai problemi di salute e di malattia e:

a) riconoscere le alterazioni comportamentali e psichiche;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici di prevenzione e assistenziali.

Corsi integrati:
psichiatria e psicologia clinica.

Discipline:

psichiatria e psicologia clinica (corso integrato):
psichiatria;
psicoterapia;
psicologia clinica;
igiene mentale.

Numero di ore: 125.

10) *Area delle scienze neurologiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico e clinico le alterazioni del sistema nervoso;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici.

Corsi integrati:
malattie del sistema nervoso.

Discipline:

malattie del sistema nervoso (corso integrato):

neurologia;

neurofisiopatologia;

neurochirurgia;

neuroradiologia;

riabilitazione neurologica.

Numero di ore: 100.

11) *Area delle specialità medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di:

a) riconoscere ed eventualmente diagnosticare le più frequenti forme di patologia oculare, dell'orecchio, del naso, della faringe e della laringe, del cavo orale e del complesso facciale, della cute e dell'apparato locomotore;

b) dimostrare di conoscerne i principi terapeutici fondamentali anche in relazione ad altri sistemi o apparati.

Corsi integrati:

malattie odontostomatologiche e del cavo orale;

malattie dell'apparato visivo;

malattie dell'apparato locomotore;

malattie otorinolaringoiatriche;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica.

Discipline:

malattie odontostomatologiche (corso integrato):

odontostomatologia;

chirurgia maxillo-facciale;

malattie dell'apparato visivo (corso integrato):

oftalmologia;

ottica fisiopatologica;

malattie dell'apparato locomotore (corso integrato):

ortopedia e traumatologia;

chirurgia della mano;

medicina fisica e riabilitazione;

malattie otorinolaringoiatriche (corso integrato):

otorinolaringoiatria;

audiologia;

foniatria;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica (corso integrato):

dermatologia;

chirurgia plastica e ricostruttiva;

dermatologia allergologica e professionale;

venereologia.

Numero di ore: 250.

12) *Area della medicina clinica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare e di affrontare nel singolo individuo lo stato di salute, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo ed integrare gli apporti della patologia sistematica e della medicina specialistica in una visione unitaria dell'uomo ammalato.

Corsi integrati:

medicina interna;

chirurgia generale;

oncologia clinica;

geriatria.

Discipline:

medicina interna (corso integrato):

medicina interna II;

terapia medica;

genetica medica;

nutrizione clinica;

medicina termale;

chirurgia generale (corso integrato):

chirurgia generale II;

oncologia clinica (corso integrato):

oncologia medica;

oncologia radioterapica;

chirurgia generale;

medicina interna;

geriatria (corso integrato):

geriatria e gerontologia;

chirurgia geriatrica.

Numero di ore: 600.

13) *Area di farmacoterapia e tossicologia.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) dimostrare di conoscere il meccanismo di azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci;

b) dimostrare le applicazioni terapeutiche e la tossicità dei farmaci.

Corsi integrati:

farmacologia generale;

farmacologia speciale.

Discipline:

farmacologia generale (corso integrato):

farmacologia I;

farmacologia cellulare e molecolare;

farmacologia speciale (corso integrato):

farmacologia II;

farmacologia clinica;

chemioterapia;

tossicologia;

neuropsicofarmacologia.

Numero di ore: 150.

14) *Area della pediatria generale e specialistica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare ed affrontare, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo, i problemi generali della salute e della patologia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, nonché i problemi principali, per frequenza e per rischio, della patologia specialistica pediatrica.

Corsi integrati:

pediatria generale e specialistica (medicina dell'età neonatale, dell'infanzia, dell'adolescenza).

Discipline:

pediatria generale e specialistica (corso integrato):

pediatria;

chirurgia pediatrica;

neuropsichiatria infantile;

neonatologia;

terapia pediatrica speciale;

pediatria preventiva e sociale;

neurochirurgia infantile.

Numero di ore 200.

15) *Area della ginecologia ed ostetricia.*

Obiettivi e contenuti:

lo studente deve essere capace di:

a) identificare le caratteristiche fisiologiche ed endocrinologiche, normali e patologiche, connesse con il processo riproduttivo e le tematiche psicologiche legate ad esso;

b) riconoscere ed affrontare i problemi clinici riguardanti la tutela della procreazione e la morbilità perinatale;

c) porre in atto un'opera di prevenzione e di diagnosi precoce della patologia tumorale nella donna.

Corsi integrati:

ginecologia ed ostetricia.

Discipline:

ginecologia ed ostetricia (corso integrato):

ginecologia ed ostetricia;

fisiopatologia della riproduzione umana;

ginecologia endocrinologica;

ginecologia oncologica;

medicina dell'età prenatale.

Numero di ore: 150.

16) *Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di correlare i quadri morfologici con quelli clinici e sapersi avvalere dei reperti diagnostici dell'anatomia ed istologia patologica nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.

Corsi integrati:

anatomia patologica II.

Discipline:

anatomia patologica II (corso integrato):

anatomia ed istologia patologica;

diagnostica isto- e cito-patologica;

diagnostica ultrastrutturale;

istochimica ed immunoistochimica patologica.

Numero di ore: 100.

17) *Area della diagnostica per immagini e della radioterapia.*

Obiettivi:

lo studente deve sapersi avvalere delle indagini per immagini nella diagnostica delle forme morbose e conoscere le indicazioni per l'uso terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi:

Corsi integrati:

diagnostica per immagini.

Discipline:

diagnostica per immagini (corso integrato):

radiologia;

radiobiologia;

radioterapia;

medicina nucleare;

anatomia radiologica clinica.

Numero di ore 100.

18) *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Corsi integrati:

emergenze medico-chirurgiche.

Discipline:

emergenze medico-chirurgiche (corso integrato):

medicina d'urgenza e pronto soccorso;

chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

anestesiologia e rianimazione;

terapia del dolore;

terapia intensiva;

medicina subacquea e iperbarica.

Numero di ore: 100.

19) *Area della medicina e sanità pubblica.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di:

a) conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità, nonché quelle relative ai compiti del medico in tale campo;

b) conoscere le principali malattie professionali e gli atti necessari a mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro;

c) conoscere le principali norme legislative che regolano la sanità, le norme deontologiche e quelle di responsabilità professionale;

d) conoscere i principi e le applicazioni della medicina preventiva, curativa e riabilitativa a livello delle comunità locali.

Corsi integrati:

igiene e sanità pubblica;

medicina legale;

medicina del lavoro;

medicina delle comunità.

Discipline:

igiene e sanità pubblica (corso integrato):

igiene;

programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;

economia sanitaria;

educazione sanitaria;

medicina legale (corso integrato):

medicina legale;

deontologia ed etica medica;

psicologia forense;

tossicologia forense;

criminologia e difesa sociale;

medicina sociale;

medicina del lavoro (corso integrato):

medicina del lavoro;

igiene industriale;

medicina delle comunità (corso integrato):

medicina di comunità;

igiene ambientale.

Numero di ore: 250.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 11 febbraio 1991

Il rettore: VELLANI

91A1735

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del 12 marzo, 12 maggio 1983 e 1° marzo 1988 del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia I; alle deliberazioni del senato accademico dell'8 aprile, 10 giugno 1983 e 8 luglio 1988; e del consiglio di amministrazione del 27 giugno 1983 e 25 luglio 1988;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 748, concernente l'elencazione delle scuole dirette a fini speciali, suddivise per facoltà, istituite presso l'Università degli studi di Napoli, alla facoltà di medicina e chirurgia I è inserita una nuova scuola con la seguente denominazione: scuola diretta a fini speciali per tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

Dopo l'art. 758, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti articoli e intitolazione relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

Scuola diretta a fini speciali per tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale

Art. 759. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale presso l'Università degli studi di Napoli.

La scuola ha lo scopo di permettere il conseguimento del diploma di tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

La scuola rilascia il diploma di tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

Art. 760. — Il corso di studi ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per il 50% delle ore previste (ducecento ore).

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.

Art. 761. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la prima facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di psicologia medica e psichiatria.

Art. 762. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 763. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

struttura e funzioni del S.N.,

psicologia;

neurofisiopatologia;

clinica psichiatrica;

psicoterapia;

riabilitazione psichiatrica;

teoria e tecnica dei test;

psichiatria sociale e transculturale.

2° Anno:

psicoterapia;

neuropsichiatria;

psicogeriatria;

riabilitazione psichiatrica;

psichiatria forense e legislazione psichiatrica.

a) Indirizzo tecnico-riabilitativo:

tecniche di riabilitazione psicomotoria;

tecniche di terapia occupazionale;

tecniche di rieducazione dei disturbi del linguaggio e dell'apprendimento.

b) Indirizzo socio-psicoterapeutico:

psicoterapia di gruppo;

tecniche di psicoterapia espressiva;

comunità terapeutiche.

3° Anno:

tirocinio pratico ed esercitazione.

Gli studenti, sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 764. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza dei reparti e degli ambulatori dell'istituto di psicologia medica e psichiatria della prima facoltà medica dell'Università di Napoli La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni allievo un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 765. — All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativo assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 31 ottobre 1989

Il rettore: CILIBERTO

91A1733

DECRETO RETTORALE 8 febbraio 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia I del 18 maggio 1989; del senato accademico del 21 febbraio 1990 e del consiglio di amministrazione del 12 marzo 1990;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 23 novembre 1990;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 549, comma 4, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia, è così modificato:

«In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per anno di corso, per un totale di ottanta specializzandi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 8 febbraio 1991

p. *Il rettore:* CARAMAZZA

91A1712

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Fattori Antonio, in Piglio

Con decreto ministeriale 20 marzo 1991 la riscossione del carico tributario di L. 229.960.880, dovuto dalla ditta Fattori Antonio, con sede in Piglio (Frosinone), è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Frosinone nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato da predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

91A1739

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura, in Roma, ad accettare un'eredità.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1991, registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 11, l'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura, delegazione Lombardia, con sede in Roma, via Salaria n. 290, è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Teodolinda Maria Ongari a proprio favore, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali e costituita da tutti i beni mobili depositati presso l'agenzia n. 5 Banco di Roma - filiale di Milano, consistenti in un saldo attivo di L. 7.568.176 sul conto corrente n. 7828; nel conto depositi titoli n. 10173 contenente n. 4850 «Rominvest int. - fund» ammontante a L. 168.328.368 e nel conto deposito titoli n. 175646 contenente titoli di vario tipo per l'ammontare di L. 90.921.000.

91A1737

MINISTERO DEL TESORO

N. 68

Corso dei cambi dell'8 aprile 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1255.700	1255.700	1256,50	1255,700	1255,700	1255.700	1255.990	1255,700	1255,700	1255,70
E.C.U.	1529,900	1529.900	1530.25	1529,900	1529,900	1529.900	1530 —	1529,900	1529,900	1529,90
Marco tedesco	741.900	741.900	741.750	741.900	741.900	741.900	742 —	741,900	741,900	741,900
Franco francese	219,380	219.380	219.700	219,380	219.380	219.380	219,390	219,380	219.380	219.380
Lira sterlina	2215.750	2215,750	2214 —	2215.750	2215.750	2215.750	2215,500	2215,750	2215.750	2215,750
Fiorino olandese	658.460	658.460	658,50	658.460	658.460	658.460	658.460	658.460	658.460	658.460
Franco belga	36.075	36.075	36,080	36,075	36.075	36,075	36.067	36,075	36.075	36,070
Peseta spagnola	12,022	12.022	12.040	12.022	12.022	12.022	12.023	12.022	12.022	12.020
Corona danese	193.510	193,510	193,500	193.510	193.510	193,510	193,500	193,510	193.510	193,510
Lira irlandese	1984 —	1984 —	1984 —	1984 —	1984 —	1984 —	1983.400	1984 —	1984 —	—
Dracma greca	6.844	6.844	6.850	6,844	6.844	6,844	6.838	6,844	6.844	—
Escudo portoghese	8,492	8,492	8.470	8,492	8.492	8.492	8.497	8.492	8.492	8,490
Dollaro canadese	1086.600	1086,600	1088 —	1086.600	1086,600	1086,600	1086,850	1086.600	1086.600	1086,60
Yen giapponese	9,175	9.175	9.170	9.175	9,175	9.175	9.177	9,175	9.175	9,170
Franco svizzero	876.630	876.630	877 —	876.630	876.630	876.630	876.420	876.630	876.630	876,630
Scellino austriaco	105.442	105,442	105.500	105.442	105.442	105.442	105,442	105,442	105.442	105.440
Corona norvegese	190.770	190.770	191,200	190.770	190.770	190.770	190.780	190.770	190.770	190.770
Corona svedese	206 —	206 —	205,90	206 —	206 —	206 —	205,970	206 —	206 —	206 —
Marco finlandese	315,680	315,680	315,50	315,680	315.680	315,680	315.600	315,680	315,680	—
Dollaro australiano	983,950	983,950	985 —	983,950	983,950	983,950	983,700	983.950	983,950	983,950

Media dei titoli dell'8 aprile 1991

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	69.250
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100.500
» 12% (Beni Esteri 1980)	103.500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,900
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	98.350
» » » 22- 6-1987/91	97.950
» » » 18- 3-1987/94	84,400
» » » 21- 4-1987/94	84 —
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	96.100
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100 —
» » » 10% 18- 4-1987/92	98.950
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	98.350
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94.400
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,250
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100.600
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,750
» » » TR 2,5% 1983/93	96.250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1984/91	100.250
» » » » 1- 6-1984/91	100 —
» » » » 1- 7-1984/91	100,175
» » » » 1- 8-1984/91	100,375
» » » » 1- 9-1984/91	101 —
» » » » 1-10-1984/91	100 —
» » » » 1-11-1984/91	101 —
» » » » 1-12-1984/91	100,475
» » » » 1- 1-1985/92	100,325
» » » » 1- 2-1985/92	100,375
» » » » 18- 4-1986/92	100,875
» » » » 19- 5-1986/92	98,350
» » » » 20- 7-1987/92	100.275
» » » » 19- 8-1987/92	106,600
» » » » 1-11-1987/92	100,125
» » » » 1-12-1987/92	100,200
» » » » 1- 1-1988/93	99,725

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99.825
» » » »	1- 3-1988/93	100.075
» » » »	1- 4-1988/93	100,350
» » » »	1- 5-1988/93	100.350
» » » »	1- 6-1988/93	100.150
» » » »	18- 6-1986/93	99.475
» » » »	1- 7-1988/93	100 —
» » » »	17- 7-1986/93	99,125
» » » »	1- 8-1988/93	100.100
» » » »	19- 8-1986/93	98.880
» » » »	1- 9-1988/93	100,275
» » » »	18- 9-1986/93	98,775
» » » »	1-10-1988/93	100,375
» » » »	20-10-1986/93	99.050
» » » »	1-11-1988/93	100,350
» » » »	18-11-1986/93	99.075
» » » »	19-12-1986/93	99.900
» » » »	1- 1-1989/94	99.900
» » » »	1- 2-1989/94	99.900
» » » »	1- 3-1989/94	100 —
» » » »	15- 3-1989/94	100.050
» » » »	1- 4-1989/94	100.325
» » » »	1- 9-1988/94	99,775
» » » »	1-10-1987/94	99,025
» » » »	1-11-1988/94	99,675
» » » »	1- 1-1990/95	98,980
» » » »	1- 2-1985/95	100,025
» » » »	1- 3-1985/95	98.900
» » » »	1- 3-1990/95	99.300
» » » »	1- 4-1985/95	98,900
» » » »	1- 5-1985/95	98.725
» » » »	1- 5-1990/95	99.300
» » » »	1- 6-1985/95	98,100
» » » »	1- 7-1985/95	98.500
» » » »	1- 7-1990/95	98.700
» » » »	1- 8-1985/95	97.950
» » » »	1- 9-1985/95	97.775
» » » »	1-10-1985/95	98.125
» » » »	1-11-1985/95	98.20
» » » »	1-12-1985/95	98,300
» » » »	1- 1-1986/96	98.375
» » » »	1- 1-1986/96 II	99.175
» » » »	1- 2-1986/96	99,200
» » » »	1- 3-1986/96	99.525
» » » »	1- 4-1986/96	99,400
» » » »	1- 5-1986/96	99.225
» » » »	1- 6-1986/96	99,650
» » » »	1- 7-1986/96	98.20
» » » »	1- 8-1986/96	97.700
» » » »	1- 9-1986/96	97,950
» » » »	1-10-1986/96	97.050
» » » »	1-11-1986/96	97.225
» » » »	1-12-1986/96	97.980
» » » »	1- 1-1987/97	97.525
» » » »	1- 2-1987/97	98,025
» » » »	18- 2-1987/97	98,075
» » » »	1- 3-1987/97	98,375
» » » »	1- 4-1987/97	98,400
» » » »	1- 5-1987/97	98,275
» » » »	1- 6-1987/97	97.525
» » » »	1- 7-1987/97	97.250
» » » »	1- 8-1987/97	97,200
» » » »	1- 9-1987/97	97.200

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,500
» » »	11,50%	21-12-1991	99,525
» » »	9,25%	1- 1-1992	98,475
» » »	9,25%	1- 2-1992	98.450
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,900
» » »	9,15%	1- 3-1992	98,050
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,950
» » »	9,15%	1- 4-1992	97,950
» » »	11,00%	1- 4-1992	98,800
» » »	12,50%	1- 4-1992	100,050
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100 —
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,900
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,025
» » »	11,00%	1- 5-1992	98,475
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,900
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,825
» » »	9,15%	1- 6-1992	97,675
» » »	10,50%	1- 7-1992	99 —
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,850
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,650
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,825
» » »	12,50%	1-10-1992	99.900
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,050
» » »	12.50%	1- 7-1993	99,325
» » »	12,50%	1- 8-1993	99.300
» » »	12.50%	1- 9-1993	99,350
» » »	12,50%	1-10-1993	99.550
» » »	12,50%	1-11-1993	99,225
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,325
» » »	12,50%	17-11-1993	99,250
» » »	12.50%	1-12-1993	99,150
» » »	12,50%	1- 1-1994	99,030
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,050
» » »	12.50%	1- 2-1990/94	98,900
» » »	12.50%	1- 3-1990/94	99.050
» » »	12.50%	1- 5-1990/94	99.980
» » »	12.50%	1- 6-1990/94	98.700
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98,850
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	97.900
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	97.200

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99.930
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	100 —
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	98.125
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	97.950
» » » »	25- 5-1988/92	8.50%	97.825
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,425
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99.625
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,400
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98.650
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,475
» » » »	28- 9-1988/93	8.75%	96,500
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,450
» » » »	22-11-1985/93	8.75%	98,225
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95.450
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96 —
» » » »	21- 2-1986/94	8.75%	99.600
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95 —
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98.850
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93.850
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	97,475
» » » »	30- 8-1989/94	9.65%	98.175
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	99.350
» » » »	22-11-1989/94	10.70%	103,750
» » » »	24- 1-1990/95	11.15%	107.880
» » » »	27- 3-1990/95	12.00%	104,750
» » » »	24- 5-1989/95	9.90%	98.450

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M08041

N. 69

Corso dei cambi del 9 aprile 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1246,250	1246,250	1246,80	1246,250	1246,250	1246,250	1247,690	1246,250	1246,250	1246,25
E.C.U.	1532 —	1532 —	1530,25	1532 —	1532 —	1532 —	1531,750	1532 —	1532 —	1532 —
Marco tedesco	742,870	742,870	742,50	742,870	742,870	742,870	742,670	742,870	742,870	742,870
Franco francese	219,480	219,480	219,500	219,480	219,480	219,480	219,620	219,480	219,480	219,480
Lira sterlina	2215,600	2215,600	2216 —	2215,600	2215,600	2215,600	2215,800	2215,600	2215,600	2215,60
Fiorino olandese	659 —	659 —	658,500	659 —	659 —	659 —	659,010	659 —	659 —	659 —
Franco belga	36,102	36,102	36,070	36,102	36,102	36,102	36,092	36,102	36,102	36,100
Peseta spagnola	12,024	12,024	12,050	12,024	12,024	12,024	12,025	12,024	12,024	12,020
Corona danese	193,700	193,700	193,80	193,700	193,700	193,700	193,640	193,700	193,700	193,700
Lira irlandese	1984,900	1984,900	1984 —	1984,900	1984,900	1984,900	1984,750	1984,900	1984,900	—
Dracma greca	6,844	6,844	6,840	6,844	6,844	6,844	6,837	6,844	6,844	—
Escudo portoghese	8,487	8,487	8,470	8,487	8,487	8,487	8,487	8,487	8,487	8,480
Dollaro canadese	1080,800	1080,800	1081 —	1080,800	1080,800	1080,800	1081,100	1080,800	1080,800	1080,800
Yen giapponese	9,113	9,113	9,190	9,113	9,113	9,113	9,113	9,113	9,113	9,110
Franco svizzero	872,190	872,190	872 —	872,190	872,190	872,190	872,450	872,190	872,190	872,190
Scellino austriaco	105,519	105,519	105,500	105,519	105,519	105,519	105,521	105,519	105,519	105,510
Corona norvegese	190,900	190,900	191 —	190,900	190,900	190,900	190,910	190,900	190,900	190,900
Corona svedese	205,640	205,640	205,75	205,640	205,640	205,640	205,720	205,640	205,640	205,640
Marco finlandese	315,100	315,100	315,25	315,100	315,100	315,100	315,300	315,100	315,100	—
Dollaro australiano	979 —	979 —	978 —	979 —	979 —	979 —	978,900	979 —	979 —	979 —

Media dei titoli del 9 aprile 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,250
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,900
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	98,375
» » » 22- 6-1987/91	97,875
» » » 18- 3-1987/94	84,350
» » » 21- 4-1987/94	83,800
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	96,125
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,850
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,950
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	100,500
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,400
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	96,680
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96,400
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,230
» » » TR 2,5% 1983/93	96,250

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1984/91	100 —
» » » » 1- 6-1984/91	100,025
» » » » 1- 7-1984/91	100,125
» » » » 1- 8-1984/91	100,150
» » » » 1- 9-1984/91	100,550
» » » » 1-10-1984/91	100,350
» » » » 1-11-1984/91	100,525
» » » » 1-12-1984/91	100,375
» » » » 1- 1-1985/92	100,150
» » » » 1- 2-1985/92	100,375
» » » » 18- 4-1986/92	100,800
» » » » 19- 5-1986/92	100,500
» » » » 20- 7-1987/92	100,175
» » » » 19- 8-1987/92	106,600
» » » » 1-11-1987/92	100,150
» » » » 1-12-1987/92	100,125
» » » » 1- 1-1988/93	99,750

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro			Ind.	1- 2-1988/93. . . .	99.850
»	»	»	»	1- 3-1988/93. . . .	100.050
»	»	»	»	1- 4-1988/93. . . .	100.350
»	»	»	»	1- 5-1988/93. . . .	100,375
»	»	»	»	1- 6-1988/93. . . .	100.200
»	»	»	»	18- 6-1986/93. . . .	99.450
»	»	»	»	1- 7-1988/93. . . .	100.125
»	»	»	»	17- 7-1986/93. . . .	99,075
»	»	»	»	1- 8-1988/93. . . .	100.075
»	»	»	»	19- 8-1986/93. . . .	98,875
»	»	»	»	1- 9-1988/93. . . .	100,325
»	»	»	»	18- 9-1986/93. . . .	98,775
»	»	»	»	1-10-1988/93. . . .	100,400
»	»	»	»	20-10-1986/93. . . .	98,950
»	»	»	»	1-11-1988/93. . . .	100,350
»	»	»	»	18-11-1986/93. . . .	99.100
»	»	»	»	19-12-1986/93. . . .	99,850
»	»	»	»	1- 1-1989/94. . . .	99.875
»	»	»	»	1- 2-1989/94. . . .	99,900
»	»	»	»	1- 3-1989/94. . . .	100,100
»	»	»	»	15- 3-1989/94. . . .	100,025
»	»	»	»	1- 4-1989/94. . . .	100,275
»	»	»	»	1- 9-1988/94. . . .	99,775
»	»	»	»	1-10-1987/94. . . .	99.075
»	»	»	»	1-11-1988/94. . . .	99,700
»	»	»	»	1- 1-1990/95. . . .	99;125
»	»	»	»	1- 2-1985/95. . . .	100,050
»	»	»	»	1- 3-1985/95. . . .	99.900
»	»	»	»	1- 3-1990/95. . . .	99,300
»	»	»	»	1- 4-1985/95. . . .	99 —
»	»	»	»	1- 5-1985/95. . . .	98,775
»	»	»	»	1- 5-1990/95. . . .	98,750
»	»	»	»	1- 6-1985/95. . . .	98,175
»	»	»	»	1- 7-1985/95. . . .	98,575
»	»	»	»	1- 7-1990/95. . . .	99 —
»	»	»	»	1- 8-1985/95. . . .	98,050
»	»	»	»	1- 9-1985/95. . . .	97,875
»	»	»	»	1-10-1985/95. . . .	98,275
»	»	»	»	1-11-1985/95. . . .	98,250
»	»	»	»	1-12-1985/95. . . .	98,325
»	»	»	»	1- 1-1986/96. . . .	98,400
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II . .	99,125
»	»	»	»	1- 2-1986/96. . . .	99,200
»	»	»	»	1- 3-1986/96. . . .	99,550
»	»	»	»	1- 4-1986/96. . . .	99,575
»	»	»	»	1- 5-1986/96. . . .	99,200
»	»	»	»	1- 6-1986/96. . . .	98,700
»	»	»	»	1- 7-1986/96. . . .	98,250
»	»	»	»	1- 8-1986/96. . . .	97,825
»	»	»	»	1- 9-1986/96. . . .	98 —
»	»	»	»	1-10-1986/96. . . .	97,225
»	»	»	»	1-11-1986/96. . . .	97,375
»	»	»	»	1-12-1986/96. . . .	97,875
»	»	»	»	1- 1-1987/97. . . .	97,725
»	»	»	»	1- 2-1987/97. . . .	98,050
»	»	»	»	18- 2-1987/97. . . .	98,100
»	»	»	»	1- 3-1987/97. . . .	98,625
»	»	»	»	1- 4-1987/97. . . .	98,550
»	»	»	»	1- 5-1987/97. . . .	98,400
»	»	»	»	1- 6-1987/97. . . .	97,575
»	»	»	»	1- 7-1987/97. . . .	97,425
»	»	»	»	1- 8-1987/97. . . .	97,375
»	»	»	»	1- 9-1987/97. . . .	97,300

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro		Pol.	11,50%	1-11-1991.	99.525
»	»	»	11,50%	21-12-1991.	99.575
»	»	»	9,25%	1- 1-1992.	98.425
»	»	»	9.25%	1- 2-1992.	98.425
»	»	»	11,00%	1- 2-1992.	98.900
»	»	»	9.15%	1- 3-1992.	98.100
»	»	»	12,50%	17- 3-1992.	99,950
»	»	»	9.15%	1- 4-1992.	97,980
»	»	»	11,00%	1- 4-1992.	98,725
»	»	»	12,50%	1- 4-1992.	100.050
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99.900
»	»	»	12,50%	18- 4-1992.	99,925
»	»	»	9,15%	1- 5-1992.	98.025
»	»	»	11,00%	1- 5-1992.	98.450
»	»	»	12,50%	1- 5-1992.	99,900
»	»	»	12,50%	17- 5-1992.	99,800
»	»	»	9,15%	1- 6-1992.	97.925
»	»	»	10,50%	1- 7-1992.	99 —
»	»	»	11,50%	1- 7-1992.	98,825
»	»	»	11,50%	1- 8-1992.	98.675
»	»	»	12.50%	1- 9-1992.	98.800
»	»	»	12,50%	1-10-1992.	99.875
»	»	»	12,50%	1- 2-1993.	99,925
»	»	»	12,50%	1- 7-1993.	99,425
»	»	»	12,50%	1- 8-1993.	99,375
»	»	»	12,50%	1- 9-1993.	99,425
»	»	»	12.50%	1-10-1993.	99,550
»	»	»	12,50%	1-11-1993.	99.400
»	»	»	12.50%	1-11-1993 Q	99.275
»	»	»	12,50%	17-11-1993.	99.275
»	»	»	12.50%	1-12-1993.	99.100
»	»	»	12,50%	1- 1-1994.	99.225
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,135
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	98.950
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,150
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99 —
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	98.825
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	98,950
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	97.200
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	97,375

Titolo				Emissione/Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito		Tesoro	E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25% .	100 —
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75% .	99,730
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50% .	98,100
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50% .	97,980
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50% .	97,875
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50% .	102,180
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60% .	100,080
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75% .	100,400
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00% .	98,750
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75% .	96,650
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75% .	96,500
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65% .	96,675
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75% .	98,125
»	»	»	»	28-11-1988/93	8.50% .	95,400
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75% .	95,900
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8.75% .	99,250
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75% .	95,100
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90% .	98,880
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90% .	93,475
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9.65% .	97,650
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9.65% .	98,500
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15% .	99,575
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70% .	103,880
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11.15% .	108,550
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00% .	104,750
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90% .	98,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M09041

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189